

Documento n.2

- LA VALUTAZIONE DEI CREDITI -
PROCEDURE DI REVISIONE

Marzo 2014

INDICE

I. LA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO	
1. La classificazione in bilancio dei crediti	1
2. Le condizioni di iscrizione dei crediti in contabilità	4
3. I criteri di valutazione	8
4. Le informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione	13
II. PROCEDURE DI REVISIONE	
1. La valutazione del sistema di controllo interno.....	17
1.1 <i>Separazione delle funzioni</i>	19
1.2 <i>Procedure di affidamento clienti e evasione ordini</i>	19
1.3 <i>Procedure di vendita, fatturazione e controllo</i>	19
1.4 <i>Procedura per resi, sconti , premi</i>	20
2. La valutazione del rischio.....	23
3. Definizione di significatività e di errore tollerabile.....	24
4. Procedure e determinazione della significatività.....	25
5. Esempio di calcolo della significatività generale ed operativa.....	28
6. Le conferme esterne.....	29
7. L'accertamento della corretta valutazione	31
7.1 <i>rischio di inesigibilità</i>	31
7.2 <i>esame della serie storica delle perdite su crediti</i>	35
7.3 <i>crediti in valuta diversa da quella di conto</i>	35
7.4 <i>costo finanziario dei crediti a lungo termine</i>	35
8. L'accertamento della corretta competenza economica delle operazioni che hanno	
9. generato i crediti (il test <i>cut off</i>).....	35
9.1 <i>analisi delle note di credito emesse e delle note debito ricevute nell'esercizio successivo</i>	36
10. L'accertamento della corretta esposizione in bilancio.....	37
11. L'accertamento dell'uniformità dei principi contabili.....	37
12. Allegati.....	38

CAPITOLO PRIMO

LA VALUTAZIONE DEI CREDITI IN BILANCIO

1. La classificazione in bilancio dei crediti – 2. Le condizioni di iscrizione dei crediti in contabilità – 3. I criteri di valutazione – 4. Le informazioni da fornire in nota integrativa e nella relazione sulla gestione

1. LA CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO DEI CREDITI

Nello stato patrimoniale delle società che redigono il bilancio di esercizio in forma ordinaria¹ ai sensi delle disposizioni del Codice Civile i crediti diversi dai crediti verso soci per versamenti ancora dovuti² possono essere esposti sia tra le immobilizzazioni finanziarie che nell'attivo circolante (articolo 2424 c.c.). Il criterio al quale fare riferimento al fine di decidere se un credito va iscritto come immobilizzazione o nell'attivo circolante andrebbe ricercato nella destinazione del credito, non invece nella sua durata residua³.

Nell'eventualità in cui un credito debba essere iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie (voce B.III.2) l'articolo 2425 c.c. prevede che, ferma restando la necessità di procedere *“con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo”*⁴, si debba distinguere a seconda della natura del debitore evidenziando separatamente:

¹ Nel presente documento non verranno quindi esaminate le disposizioni in tema di contabilizzazione, rappresentazione e valutazione dei crediti previste dai principi contabili internazionali IAS/IFRS.

² Tali crediti non sono oggetto del presente documento.

³ Così E. COLUCCI, F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche*, Padova, Cedam, 1999, p. 73, i quali ritengono che *“(i) crediti iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie includono (...) principalmente i crediti derivanti dalla concessione di prestiti, quando, indipendentemente dalla loro durata, rappresentano forme di impiego di capitale stabilmente destinato a questa funzione aziendale”*. A tale conclusione gli Autori giungono tenuto conto del principio stabilito nell'articolo 2424-bis, comma 1, c.c. secondo cui deve essere dato *“rilievo alla funzione dell'attività dell'impresa svolta da ciascun elemento dell'attivo e non alla sua scadenza. Ne consegue che normalmente i crediti commerciali, anche se la dilazione supera i dodici mesi, ma rientra nelle normali condizioni contrattuali di pagamento, saranno da classificare nell'attivo circolante, mentre dovranno essere classificati nelle immobilizzazioni finanziarie quelli di origine commerciale sui quali sono state accordate ai clienti dilazioni anche di lunghissima durata, superiori a quelle usuali, che hanno di fatto trasformato i crediti commerciali in veri e propri finanziamenti”*. Anche secondo P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 793, nelle immobilizzazioni finanziarie dovrebbero essere iscritti i c.d. crediti da finanziamento, derivanti *“da operazioni di investimento finanziario o di sostegno strategico”*, mentre nell'attivo circolante dovrebbero essere indicati i crediti da funzionamento, ossia quelli che *«sorgono da rapporti di fornitura o di altra natura purché non finanziaria»*.

⁴ Ai fini di individuare la scadenza di un credito il Principio contabile n. 15 dell'Organismo Italiano di Contabilità (di seguito, per brevità, anche solo il “Principio Contabile OIC n. 15”), p. 8, rileva che si deve tenere conto dei *“termini di fatto del realizzo quando questi contrastino con i presupposti contrattuali o giuridici”*. Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili l'OIC ha proposto e sottoposto a consultazione una nuova versione del Principio Contabile OIC n. 15.

- i crediti verso imprese controllate [voce B.III.2.a];
- i crediti verso imprese collegate [voce B.III.2.b];
- i crediti verso controllanti [voce B.III.2.c];
- i crediti verso altri [voce B.III.2.d].

Anche con riferimento ai crediti da iscrivere nell'attivo circolante (C.II) si deve procedere ad indicare, per ciascuna voce, gli importi esigibili oltre l'esercizio successivo da quelli esigibili entro l'esercizio successivo. Inoltre è necessario iscrivere separatamente, a seconda della natura del debitore:

- i crediti verso clienti [voce C.II.1];
- i crediti verso imprese controllate [voce C.II.2];
- i crediti verso imprese collegate [voce C.II.3];
- i crediti verso controllanti [voce C.II.4];
- i crediti tributari [voce C.II.4-bis];
- i crediti verso altri [voce C.II.5].

Per quanto concerne le singole tipologie di crediti individuate dall'articolo 2425 c.c. va in primo luogo rilevato che andrebbero iscritti nei "crediti verso clienti" i "crediti originati dalla vendita di beni o servizi prodotti dall'impresa o da essa commercializzati nei confronti di terzi diversi dalle imprese controllate, collegate e controllanti"⁵. Nel caso di crediti commerciali nei confronti di società controllate, collegate o

Come si legge nello stesso documento di consultazione le modifiche più significative rispetto alla versione vigente riguardano non solo "chiarimenti in ordine allo scorporo/attualizzazione dei crediti", ma anche la previsioni in tema di vendita a rate con riserva della proprietà, di procedimento di valutazione collettiva dei crediti (concetto di classi omogenee), nonché alcuni aspetti specifici delle svalutazioni dei crediti (crediti assistiti da garanzie o assicurati).

⁵ E. COLUCCI, F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche*, Padova, Cedam, 1999, p. 81 s., i quali precisano che tali crediti "vanno esposti al netto delle rettifiche per resi, sconto, abbuoni e premi collegati all'operazione originaria che ha generato il credito". Così anche il Principio Contabile n 15, p. 9, secondo cui "il loro valore nominale, che va però rettificato per tenere conto di:

- perdite per inesigibilità
- resi e rettifiche di fatturazione
- sconti ed abbuoni
- interessi non maturati
- altre cause di minor realizzo".

Sempre il suddetto principio contabile ha inoltre modo di puntualizzare (p. 8) che gli eventuali "accantonamenti stanziati per rettificare i crediti (resi, sconti ed abbuoni, ecc.) e ridurli al valore di presunto realizzo vanno esposti nello stato patrimoniale a riduzione della voce dell'attivo, salvo i casi in cui i crediti cui tali accantonamenti si riferiscono non siano più in essere ovvero le rettifiche comportino il pagamento di somme. In tali casi essi vanno esposti in poste del passivo". A tale riguardo si è altresì sostenuto che "(q)ualora sia prassi dell'impresa concedere sconti e abbuoni sui prezzi fatturati, tali minori incassi devono essere rilevati per competenza nell'esercizio in cui è stato conseguito il ricavo ed è sorto il correlato credito. (...) Al fine di adeguare il valore dei crediti commerciali agli eventi sopra descritti, il bilancio deve contenere un congruo stanziamento, da determinarsi in base all'analisi di ciascuna situazione esistente e in base a stime fondate sull'esperienza e su ogni altro elemento utile. Contabilmente tali stanziamenti possono non essere cumulati con il fondo svalutazione crediti vero e proprio, ma fatti confluire in appositi fondi del tipo «Note di accredito da emettere», che in bilancio saranno comunque portati a riduzione del valore nominale dei crediti. La contropartita dell'accantonamento non deve essere costituita dalle voci B.10.d o B.19.b del Conto economico, ma direttamente dai ricavi, o meglio da voci

controllanti tali crediti andrebbero quindi inseriti “nell’ambito degli aggregati in cui è richiesta l’evidenziazione dei rapporti con le imprese citate”⁶.

Relativamente invece ai crediti verso soggetti con i quali sussistano legami di controllo si è ritenuto che “per coerenza con la definizione di controllo data dall’art. 2359 del Codice Civile, nella voce «Crediti verso controllanti» vadano iscritti i crediti vantati nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo sull’impresa in modo sia diretto che indiretto”⁷. Secondo il Principio Contabile OIC n. 15 dovrebbero avere indicazione specifica anche i crediti verso consociate e quindi i crediti non solo verso le imprese controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., ma anche verso le imprese che si “trovano sotto comune controllo”⁸. In dottrina si è poi sostenuto che “nelle voci crediti verso controllate, collegate e controllanti andrebbero iscritti i crediti verso queste tipologie di imprese (...) Tali crediti possono avere, quindi, natura commerciale, finanziaria o altra natura”⁹. In queste voci andranno iscritti anche i crediti derivanti da finanziamenti erogati o da conti correnti di tesoreria aperti dalle società capogruppo nei confronti delle società appartenenti al gruppo nell’ambito dell’attività di gestione centralizzata delle risorse finanziarie”¹⁰.

rettificative di questi, quali resi su merci, sconti e abbuoni passivi ecc.” (G.M. CONTI, P. COSTANZO, F. NOVATI, M. PRIORI, *Bilancio e reddito d’impresa*, Milano, Egea, 2005, p. 554).

⁶ Così M.S. AVI, *I crediti commerciali: aspetti gestionali, civilistici e fiscali. Ieri, oggi e domani*, in *Impresa*, 2007, 1, p. 9 ss., secondo cui conclusione troverebbe fondamento nella “assoluta preminenza attribuita dal legislatore civilistico, alla trasparenza dei rapporti infra-gruppo”. Va comunque tenuto conto del fatto che ai sensi dell’articolo 2424, comma 2, c.c. “se un elemento dell’attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto”.

⁷ E. COLUCCI, F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche*, Padova, Cedam, 1999, p. 73. Anche secondo E. SANTESSO, U. SÒSTERO, *I principi contabili per il bilancio d’esercizio*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 537, “il termine plurale «controllanti» della voce B.III.2 e C.II.4 indica che devono essere iscritti in tali voci i crediti vantati nei confronti di tutte le società costituenti la «catena di controllo» e non solo quelli vantati rispetto alla società direttamente controllante”.

⁸ Tale affermazione trova al propria giustificazione nella duplice considerazione, da un lato, che “le operazioni tra consociate o società appartenenti allo stesso gruppo possono essere condotte su una base contrattuale non indipendente” e, dall’altro lato, che “tali crediti possono avere caratteristiche di realizzo diverse dagli altri crediti” (Principio Contabile OIC n. 15, p. 6, secondo cui, se di importo rilevante, i crediti verso consociate che non sono imprese controllanti, controllate o collegate ricompresi tra le immobilizzazioni finanziarie andrebbero iscritti nella voce B.III.2.d/1, mentre quelli da contabilizzare nell’attivo circolante andrebbero evidenziati nella voce C.II.5.a).

⁹ Ritiene “(a)uspicabile, ai fini della chiarezza (...) l’indicazione separata dei valori derivanti da rapporti finanziari dalle poste connesse alla stipulazione di contratti di natura commerciale” M.S. AVI, *I crediti commerciali: aspetti gestionali, civilistici e fiscali. Ieri, oggi e domani* in *Impresa*, 2007, 1, p. 9 ss.

¹⁰ E. COLUCCI, F. RICCOMAGNO, *Il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato. Analisi e soluzioni tecniche*, Padova, Cedam, 1999, p. 82.

Per il Principio Contabile OIC n. 15 pari informativa è richiesta per i crediti verso la società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette¹¹.

Tra i "crediti tributari" sarebbero ricompresi i crediti per "le imposte versate in eccedenza, quali per esempio, i crediti verso l'Erario per IVA, imposte dirette e altre partite fiscali in attesa di rimborso"¹², mentre non vi rientrerebbero le imposte anticipate che devono essere separatamente evidenziate nella voce C.II.4-ter. Come è stato messo in evidenza nella Relazione Ministeriale di accompagnamento al D. Lgs. 6/2003 la natura di tale voce non sarebbe infatti quella "di credito riscuotibile quanto piuttosto di minori imposte da corrispondere in futuro"¹³.

La voce "crediti verso altri" sarebbe infine una voce residuale, comprendente "crediti di vario tipo", quali - ad esempio - crediti "verso il personale per anticipi retribuzioni o in conto spese; per rimborsi a vario titolo dall'erario; verso obbligazionisti; depositi cauzionali; gli acconti corrisposti per attività finanziarie dell'attivo circolante; gli acconti corrisposti per future prestazioni di servizi amministrativi"¹⁴¹⁵.

2. LE CONDIZIONI DI ISCRIZIONE DEI CREDITI IN CONTABILITÀ

Le norme codicistiche non stabiliscono quali sono i presupposti che consentono la registrazione di un credito in contabilità. A tale proposito si è osservato che, "(i)n applicazione del principio di prudenza e di disimmetria, si possono iscrivere solo crediti esistenti, non crediti futuri o eventuali oppure condizionati"¹⁶, mentre il Principio Contabile OIC n. 15 ha avuto modo di precisare che:

¹¹ Per quanto attiene alle ulteriori informazioni che la normativa vigente richiede siano comunicate relativamente all'attività di direzione e coordinamento di società si veda l'Appendice 6 al Principio Contabile OIC n. 12.

¹² Così G.M. CONTI, P. COSTANZO, F. NOVATI, M. PRIORI, *Bilancio e reddito d'impresa*, Milano, Egea, 2005, p. 551. Si è inoltre evidenziato che "(n)el documento 25, *Il Trattamento contabile delle imposte sul reddito, i Principi Contabili specificano che i crediti verso l'Erario devono essere iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale solo se non sono compensabili con i debiti tributari tranne nel caso in cui ne sia stato chiesto il rimborso*" (E. SANTESSO, U. SÒSTERO, *I principi contabili per il bilancio d'esercizio*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 537).

¹³ Principio Contabile OIC n. 15, p. 2, nota 4.

¹⁴ In merito alla contabilizzazione degli acconti il Principio Contabile OIC n. 15 precisa che "(g)li acconti a fornitori, rappresentando diritti ad una cessione di beni e non ad un corrispettivo in denaro, non devono essere esposti tra i crediti, bensì, a seconda della origine, nelle voci B.I.6 - Immobilizzazioni Immateriali/Immobilizzazioni in corso e acconti, B.II.5 - Immobilizzazioni Materiali/Immobilizzazioni in corso e acconti, C.I.5-Attivo circolante/Rimanenze/Acconti. Tuttavia gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie sono da iscrivere nella voce B.III.2.d, e gli acconti a fronte di prestazione di servizi, sono da classificare nei crediti, alla voce C.II.5".

¹⁵ Così P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 794.

¹⁶ P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 793. Anche M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss. ritiene che sia pacifica l'opinione secondo cui "i crediti siano da iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale quando risultino ragionevolmente certi

- a) nel caso di crediti originati da ricavi per operazioni di gestione caratteristica a breve termine l'iscrizione in bilancio può avvenire solo "se sono maturati i relativi ricavi. Sintetizzando, e prescindendo dai casi particolari, detti ricavi devono essere riconosciuti in base al principio della competenza quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:
- 1) il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato completato;
 - 2) lo scambio è avvenuto"¹⁷;
- b) se non sono relativi a ricavi derivanti da operazioni di gestione tali crediti sono iscrivibili in bilancio solo "se sussiste «titolo» al credito, e cioè se essi rappresentano effettivamente obbligazione di terzi verso l'impresa"¹⁸.

nell'esistenza. È, infatti, questa una conseguenza del principio di dissimmetria e di prudenza su cui poggia l'intero assetto normativo. Coerentemente con questo approccio, la giurisprudenza nega la legittimità dell'iscrizione in bilancio di un credito sottoposto a condizione sospensiva prima del verificarsi della condizione medesima".

¹⁷ Il Principio Contabile OIC n. 15 specifica altresì che "(i)n caso di vendita di beni, lo scambio dovrebbe considerarsi avvenuto quando si è verificato il trasferimento del titolo di proprietà. Ciò si considera solitamente avvenuto alla data di spedizione o di consegna per i beni mobili, secondo le modalità contrattuali dell'acquisto ed in base al trasferimento dei rischi dal punto di vista sostanziale, ed alla data della stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili e per i beni mobili per i quali è richiesto l'atto pubblico. In caso di prestazioni di servizi lo scambio si considera avvenuto quanto il servizio è reso, cioè la prestazione è effettuata". Secondo M. BUSSOLETTI, *Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1104, "quando si tratti di un credito derivante da trasferimento di beni, i principi contabili nazionali pongono l'accento sul passaggio di proprietà del bene, mentre quelli internazionali si rivolgono al sostanziale passaggio dei rischi e dei benefici (anche se (...)) [in dottrina si è] messo in evidenza che sul piano applicativo le differenze fra i due approcci sono meno significative di quanto possa sembrare). Su questa strada mi sembra si possa, con riguardo alla disciplina nazionale, andare oltre, e osservare che, anche in mancanza di effetto traslativo, la certezza dell'ultimazione dell'operazione, l'irreversibilità delle conseguenze volute dalle parti, si potrà ritenere conseguita quando ambedue le parti siano nella posizione di ottenere la realizzazione del proprio diritto senza dover necessariamente contare sulla collaborazione della propria controparte".

¹⁸ Osserva M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss. che la natura contenziosa di un credito non sarebbe "di per sé sufficiente a determinare l'automatica esclusione del credito dal bilancio (e ciò a prescindere dalla natura del rapporto sottostante e dall'origine contrattuale o extracontrattuale del credito medesimo). Il credito potrebbe apparire contraddistinto da una ragionevole certezza nonostante la situazione venutasi a creare, e quindi la disputa in atto. Le contestazioni mosse, infatti, potrebbero risultare, prima facie, pretestuose e infondate, ovvero vertere su una parte dell'ammontare della pretesa creditoria senza che si ponga in dubbio l'esistenza stessa del credito (o almeno di una parte di esso). Il giudizio sull'esistenza del credito contestato va dunque formulato dagli amministratori ragionando in termini di pacata obiettività, sulla base di tutti gli elementi in fatto e in diritto disponibili alla data di redazione del bilancio, in modo da prendere una decisione che appaia ragionevole e consequenziale rispetto a tali elementi. In quest'ottica, va inoltre respinta l'idea che occorra attendere l'accertamento dell'autorità giudiziaria prima di poter iscrivere il credito in bilancio. La causa del credito - e quindi il titolo contabile per la sua iscrizione - è il contratto o altro fatto giuridicamente idoneo da cui esso trae origine, a cui si associano - nel caso in cui il diritto non sia già attuale - le successive vicende che lo rendano tale (ad esempio, il verificarsi di certi fatti che giustificano l'attivazione di una specifica clausola di garanzia). Se vi sono dubbi sulla causa del credito o sull'attualità del diritto, il credito non può essere iscritto; mentre se queste appaiono

Se i termini di pagamento del credito sono lunghi, il Principio Contabile OIC n. 15 ritiene necessario, al fine di far emergere l'interesse dovuto al creditore per il periodo di indisponibilità del numerario, distinguere i seguenti casi:

- 1) crediti relativi a ricavi *“chiaramente scindibili, a causa delle condizioni contrattuali stabilite dalle parti, tra prezzo di vendita di beni o servizi ed interessi per dilazione di pagamento. In tal caso, parte degli interessi addebitati devono essere considerati di competenza dello o degli esercizi successivi, sino alla scadenza del credito”*;
- 2) crediti *“con interesse non esplicitato per i quali vi sono motivi per ritenere che il credito contenga una componente di interessi anche se ciò non è stato esplicitamente stabilito od evidenziato”*;
- 3) crediti relativamente ai quali *“gli interessi espliciti siano notevolmente inferiori a quelli che devono ritenersi appropriati”*.

Ai crediti di cui ai punti 2 e 3 che rappresentano il diritto ad esigere ammontari a date future determinate o determinabili deve essere attribuito, alla data in cui il credito sorge, un interesse ad un tasso appropriato al fine di procedere all'attualizzazione di tali crediti *“con iscrizione degli interessi impliciti¹⁹ a riduzione dei*

*ragionevolmente sicure, il credito ha - in linea di principio - i requisiti per poter essere iscritto. Di fatto, il credito potrebbe non essere iscritto (o esserlo in misura significativamente inferiore rispetto alla pretesa avanzata) per altre ragioni, che sono invece relative alla sua quantificazione (considerazioni sulla probabilità sia del riconoscimento del diritto per un certo ammontare in sede giudiziale sia dell'effettivo suo successivo incasso). Si tratta però di questioni che vertono sulla valutazione del credito, non sulla sua iscrizione”. Anche con riferimento ai requisiti della esigibilità e liquidità del credito, pur dandosi atto della circostanza che vi sono “massime giurisprudenziali secondo cui il credito si può iscrivere in bilancio solo se è certo, liquido ed esigibile”, si è ritenuto che “pretendere l'esigibilità è un errore manifesto. Basti pensare che (...) il modello di stato patrimoniale generale previsto dal codice civile all'interno della sezione II dell'attivo contempla una separata indicazione dei crediti a seconda che essi diventino esigibili entro l'esercizio successivo, ovvero dopo l'esercizio successivo. (...) A proposito del requisito della liquidità in termini civilistici, cioè nel senso che il suo ammontare debba essere determinato o determinabile mediante operazioni di puro conteggio aritmetico, è agevole escludere che esso sia richiesto (contra, D. De Giorni). Necessario e sufficiente è (...) che l'importo del credito sia determinabile in modo ragionevole e oggettivo, il difetto di liquidità ai sensi del codice civile incidendo con riguardo non già all'an dell'iscrizione, sebbene al quantum della valutazione del credito” (M. BUSSOLETTI, *Per una rilettura del principio di realizzazione dei ricavi*, in *Giur. comm.*, 2013, I, p. 1102).*

¹⁹ Tale interesse, che è pari alla differenza *“tra il valore nominale del credito (inclusivo dell'interesse se è esplicito) ed il suo valore attuale va riconosciuto sulla durata del credito proporzionalmente al credito in essere”*. Questa differenza va quindi *“ripartita in modo tale che l'interesse venga riconosciuto ad un tasso costante sul credito residuo finché non sia interamente incassato”* [Principio Contabile OIC n. 15, secondo cui il tasso di interesse dovrebbe essere pari al tasso *“che sarebbe risultato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione simile con termini e condizioni comparabili con l'opzione di pagare ad un prezzo a pronti o ad un prezzo a termine e tale ultimo prezzo avesse tenuto conto di un appropriato tasso d'interesse di mercato per il tempo della dilazione. Da un punto di vista pratico, il riferimento immediato va pertanto al tasso d'interesse di mercato prevalente per il finanziamento di crediti con dilazione ed altri termini e caratteristiche simili. Nel caso in cui tale mercato sia mancante o insufficiente va scelto un tasso realistico per l'impresa con vendite con dilazione eccedente l'anno, con riferimento al tasso per l'approvvigionamento di fondi esterni per il finanziamento della gestione tipica o caratteristica dell'impresa (esclusi quindi i prestiti per il finanziamento di immobilizzazioni tecniche), come ad esempio scoperti bancari, ecc.”*].

ricavi che hanno originato il credito che comporta l'interesse implicito e, in contropartita, tra i risconti passivi” (Principio Contabile OIC n. 15)²⁰.

In merito poi ai presupposti ed alle condizioni che legittimano la cancellazione dal bilancio le disposizioni codicistiche non contengono regole specifiche, mentre il Principio Contabile OIC n. 15 detta alcune previsioni puntuali, soprattutto in tema di cessione dei crediti²¹.

²⁰ Le disposizioni in tema di attualizzazione contenute nel Principio Contabile OIC n. 15 non trovano applicazione:

- ai crediti originati nel corso della gestione normale per i quali è previsto l'incasso entro l'esercizio successivo;
- agli acconti ed in generale agli ammontari che non richiedono restituzione in futuro in quanto vanno a fronte del prezzo di beni acquistati (esempio: depositi o pagamenti parziali a fronte di costruzioni in corso, anticipi per l'acquisto di beni e servizi, ecc.);
- ai crediti che hanno un tasso d'interesse basso in quanto vi sono garanzie di terzi o specifiche norme di legge oppure l'interesse attivo non è tassabile al percipiente;
- agli ammontari che intendono rappresentare garanzie o cauzioni date all'altra parte di un contratto (depositi, parte di un credito che verrà incassato alla scadenza del periodo di garanzia).

²¹ Recentemente l'Organismo Italiano Contabilità ha messo in consultazione un documento sulla cancellazione dei crediti dal bilancio che modifica l'impostazione attualmente accolta dal vigente Principio Contabile OIC n. 15. In particolare, secondo quanto riportato nel documento di consultazione, si auspica un avvicinamento dei principi contabili nazionali a quanto previsto dai principi IAS/IFRS, prevedendosi in particolare che "(g)li elementi cardine per stabilire se un credito debba o meno essere cancellato dal bilancio sono l'esistenza del diritto a ricevere flussi finanziari e, nel caso di trasferimento di tale diritto, l'esposizione ai rischi inerenti il credito stesso. Quando il credito si estingue o viene ceduto in un'operazione di cessione che trasferisce al cessionario sostanzialmente tutti i rischi inerenti lo strumento finanziario ceduto, il credito è cancellato dal bilancio. Nel caso in cui, invece, al trasferimento della titolarità del diritto non corrisponda il trasferimento dei rischi, il credito rimane iscritto in bilancio. Questo approccio, coerente – nei suoi tratti fondamentali – con quello seguito nei principi contabili internazionali (IAS 39 e IFRS for SMEs), ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il mantenimento in bilancio del credito ceduto fornisce una misura immediata del valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi inerenti il credito e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, ...) del credito ceduto verso il quale si continua a rimanere esposti". Sempre nel documento di consultazione viene altresì posto in evidenza che "(r)ispetto a quanto previsto in tema di cancellazione dei crediti dallo IAS 39 e dall'IFRS for SMEs, fermo restando il sostanziale allineamento sulla scelta del driver fondamentale per determinare se cancellare o meno il credito dal bilancio (trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito), vale la pena osservare che il nuovo principio contabile nazionale prevede delle importanti semplificazioni. In primo luogo, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi, e si esclude quindi la considerazione dei benefici. Il presupposto di questa scelta sta nel fatto che si ritiene, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, di dover privilegiare l'esposizione della società ai rischi inerenti al credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. La decisione si giustifica, inoltre, con la necessità di rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi – presumibilmente rari – in cui, in virtù delle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponda il trasferimento dei benefici. Sempre in un'ottica di semplificazione va letta la scelta di non introdurre un modello contabile ad hoc per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare

3. I CRITERI DI VALUTAZIONE

Una volta appurato che un credito debba essere iscritto in bilancio si pone il problema della sua valutazione. A tale riguardo trovano applicazione in primo luogo i criteri generali di valutazione previsti dal Codice Civile, laddove applicabili, e quindi, a titolo esemplificativo:

- il principio generale della rappresentazione veritiera e corretta previsto dall'articolo 2423, comma 2, c.c., con il correlato obbligo di fornire informazioni complementari nel caso in cui le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta;
- il principio, contenuto nell'articolo 2423-bis c.c., secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato²².

L'articolo 2426, n. 8, c.c. stabilisce inoltre espressamente che *"i crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione"*²³, fermo restando che nell'ipotesi in cui il credito sia stato acquisito mediante cessione a titolo oneroso parte della dottrina ha ritenuto che la rilevazione iniziale dell'acquisizione dovrebbe avvenire sulla base del corrispettivo pagato per il credito²⁴.

l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del cd continuing involvement. In termini sostanziali, l'obbligo di pagare penali, commissioni, franchigie (nel caso di crediti assicurati dal rischio di mancato incasso) al verificarsi del mancato pagamento da parte del debitore ceduto è equiparabile alla garanzia offerta sul valore nominale del credito ceduto in una normale operazione di cessione pro-solvendo. Questo approccio è volto a prevenire comportamenti elusivi, attraverso i quali aggirare l'obbligo di mantenimento in bilancio di crediti per i quali non si sono trasferiti, in sostanza, tutti i rischi".

²² Anche per G.M. CAMISASCA, *Perdite su crediti, svalutazione ed accantonamenti per rischi su crediti*, in *Pratica Contabile*, 2009, 12, p. 12 ss. trova applicazione con riferimento alla valutazione dei crediti l'articolo 2423-bis c.c. *"secondo il quale la valutazione di ogni voce di bilancio deve essere fatta sia secondo prudenza, sia tenendo conto della sua funzione economica. Non solo, ma si devono altresì considerare i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio in chiusura, anche se conosciuti in epoca successiva purché antecedentemente all'approvazione del bilancio"*.

²³ Ritiene che la disposizione si applichi ai crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie, nonché ai crediti iscritti nell'attivo circolante P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 791.

²⁴ M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss., il quale rileva che tale soluzione *"appare coerente con la natura di principio valutativo generale riconosciuto, nella disciplina codicistica, a tale principio (art. 2426, nn. 1 e 9) e con la funzione di limite massimo alla valutazione non superabile se non quando diversamente espressamente disposto (come nel caso, ad esempio, dell'art. 2426, n. 4). Non è invece più attuale l'argomentazione che fa perno sul fatto che, anche nella IV direttiva, il costo costituisce il principio generale su cui sono basate le valutazioni (art. 32) e che, nell'ambito delle successive disposizioni in tema di valutazione, non è prevista per i crediti alcuna deroga a tale principio (artt. 34-42). Con le modificazioni apportate alla IV direttiva dalla direttiva 2001/65/CE, ora questa deroga è presente. I crediti, in quanto strumenti finanziari, possono infatti essere iscritti al fair value, anziché al costo (art. 42-bis). Va però detto che il legislatore nazionale - in sede di recepimento di tale direttiva - non si è avvalso di siffatta previsione, lasciando così immutati i criteri di valutazione di bilancio. Il fair value non può perciò essere adottato in sede di valutazione di bilancio (è previsto solo a*

Va altresì tenuto presente che se in sede di predisposizione del bilancio risulta che il valore di un credito sia inferiore all'importo cui lo stesso risulta contabilizzato non è consentito procedere alla svalutazione del credito attraverso l'iscrizione al passivo di un fondo rettificativo, a differenza di quanto ammesso dalla normativa antecedente all'emanazione del d. lgs. 127/1991²⁵. Il Principio Contabile OIC n. 15 afferma infatti che "(i) *Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato*"²⁶.

livello di informativa da fornire in nota integrativa ex art. 2427-bis). Ciò dovrebbe indurre a non modificare la posizione già assunta dalla dottrina sulla questione in esame. D'altro canto, in tal senso depone anche il fatto che, se per i crediti l'alternativa concessa dalla IV direttiva - come emendata - è tra il costo e il fair value - come si può arguire proprio dall'art. 42-bis, § 1: "in deroga all'art. 32, ... gli Stati membri autorizzano o impongono ... la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari" - e il legislatore codicistico ha deciso di non consentire l'utilizzo del fair value (conformemente a quanto previsto dall'art. 42-bis, § 1, ultimo periodo), ciò porta a ritenere che sia il costo l'unico criterio adottabile. In definitiva, sulla base di quanto evidenziato, pare potersi concludere osservando come il criterio di valutazione del presumibile valore di realizzazione nel sistema codicistico non sia altro che un criterio che ha uno spazio di operatività interno al costo, di modo che, in sede di sua determinazione, incontra il limite del costo di produzione (valore nominale), nel caso dei crediti originati dalla società, e del prezzo di acquisizione (corrispettivo pattuito), per quelli acquistati a titolo derivativo a seguito di cessione".

²⁵ Si è in proposito ritenuto che "(n) *essuna delle norme oggi vigenti ripete il contenuto del penultimo comma dell'art. 2425 [ante modifica]: vale pertanto anche per questa posta il divieto stabilito dalla IV Direttiva Cee, secondo il quale «gli accantonamenti per rischi e oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo». Da ciò deriva che, nella disciplina vigente, le svalutazioni devono essere effettuate direttamente nella posta attiva e dell'entità delle medesime si dovrà dare notizia nella nota integrativa*" (P. BALZARINI, *I crediti*, in AA.VV., *La disciplina giuridica del bilancio di esercizio*, a cura di L.A. Bianchi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2001, p. 792).

²⁶ Il Principio Contabile OIC n. 15 puntualizza che il termine "fondo" viene comunque mantenuto in quanto "*nella tenuta della contabilità devono permanere conti aperti alle svalutazioni dei crediti, anche se le svalutazioni stesse non saranno evidenziate separatamente nello stato patrimoniale (devono, però, esserlo nella nota integrativa)*". Anche G.M. CAMISASCA, *Perdite su crediti, svalutazione ed accantonamenti per rischi su crediti*, in *Pratica Contabile*, 2009, 12, p. 12 ss. ritiene che "*la rettifica avviene «entro conto», ossia incide direttamente sul valore dei crediti dell'attivo circolante da esporre in bilancio, pertanto il Fondo svalutazione, quale posta rettificativa dell'attivo, è un conto che verrà aperto solo ai fini contabili. Mai potrà essere utilizzata a questi scopi la voce del passivo B.3 – Fondi per rischi ed oneri – altri*". Da taluni si è peraltro sostenuto che sarebbe consentita l'iscrizione in bilancio, oltre che del fondo svalutazione crediti, anche di un generico fondo rischi su crediti (iscritto nella voce B3 del passivo), il cui importo dovrebbe essere determinato "(p) *er prudenza sul totale dei crediti*" sulla base di "*una ulteriore percentuale di svalutazione forfettaria, al fine di fronteggiare situazioni di inesigibilità solo presunte*" (R. BIANCHI, *Iscrizione in bilancio delle perdite su crediti: fondo rischi o svalutazione ?*, in *Azienda & Fisco*, 2011, 5, p. 32 ss.). Tale soluzione parrebbe non essere condivisa da chi ha rilevato che "(l) *interpretazione sistemica degli articoli codicistici e della relazione accompagnatoria al D.Lgs. n.127/1991 (circostanza che rimane confermata anche nella proposta di riforma attualmente in discussione), consente di escludere la legittimità civilistica di eventuali fondi rischi su crediti privi della natura rettificativa che contraddistingue il fondo svalutazione crediti a meno che non si tratti del fondo rischi connesso a crediti ceduti sulla cui natura, peraltro, sorgono legittimi dubbi interpretativi*" (M.S. AVI, *I crediti commerciali: aspetti gestionali, civilistici e fiscali. Ieri, oggi e domani*, in *Impresa*, 2007, 1, p. 9 ss., la quale nota altresì che "*la maggior parte della dottrina concorda, in maniera sostanzialmente unanime, nel ritenere che:*

La svalutazione si rende in particolare necessaria *“per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste e che sono inerenti ai saldi dei crediti esposti in bilancio”*, fermo comunque restando che il fondo deve essere *“sufficiente (adeguato ma non eccessivo)”* al fine di assicurare che siano coperte non solo *“le perdite per situazioni di inesigibilità già manifestatesi”*, ma anche le perdite *“per altre inesigibilità non ancora manifestatesi ma temute o latenti”*²⁷. In linea di principio, l'importo della svalutazione va determinato in modo analitico con riferimento alle singole posizioni creditorie, essendo consentito il ricorso a procedimenti sintetici soltanto in casi particolari²⁸.

Per quanto concerne poi la decisione in ordine all'importo dell'accantonamento al fondo svalutazione si è evidenziato che il dato normativo parrebbe attribuire agli amministratori *“un ampio potere discrezionale che, ben difficilmente i giudici censurano (o censuravano) perché «l'amministratore è chiamato a formulare un giudizio di prevedibilità che consiste nel riscontrare i dati oggettivi, conosciuti o conoscibili, idonei a modificare la condizione economica-patrimoniale del debitore e a determinare, eventualmente, la necessità*

-
- le perdite presunte su crediti (che alimentano il fondo rettificativo svalutazione crediti) includano anche eventuali svalutazioni forfetarie connesse al rischio fisiologico di perdite,
 - mentre ogni eventuale successivo accantonamento serva a fronteggiare, non un rischio specifico, bensì un rischio generico. L'accantonamento in oggetto non identifica pertanto un costo, bensì una destinazione di reddito con la conseguenza che la posta creata per fronteggiare tale evenienza negativa individua non un fondo rischi bensì una riserva di utili da iscrivere nella posta dello stato patrimoniale passivo A VII - Altre riserve”).

²⁷ Tale conclusione sarebbe imposta, tra l'altro, dal principio di competenza, il quale richiederebbe che *“(l)e perdite per inesigibilità non devono gravare sul conto economico degli esercizi futuri in cui esse si manifesteranno con certezza, ma, in ossequio ai principi della competenza e della prudenza ed al principio di determinazione del valore di realizzo dei crediti, devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere”* (Principio Contabile OIC n. 15, p. 10).

²⁸ Principio Contabile OIC n. 15, p. 10, secondo cui *“in determinate situazioni (per esempio in presenza di un elevato frazionamento dei crediti) (...) le perdite sui crediti possono essere stimate tramite un procedimento sintetico, applicando cioè determinate formule (ad esempio, una percentuale delle vendite del periodo o dei crediti). È però importante sottolineare che queste formule non possono essere trasformate in una regola. Esse sono solo uno strumento pratico, la cui validità deve essere costantemente verificata; pertanto esse devono essere variate ogniqualvolta mutino le condizioni sulle quali le formule usate si basano. Tali formule sono accettabili soltanto se si raggiungono sostanzialmente gli stessi risultati del procedimento analitico descritto in precedenza”*. Con riferimento alla valutazione globale dei crediti in dottrina si è sostenuto che *“(i)l raggruppamento dei crediti avviene normalmente sulla base di comuni caratteristiche economiche (quali, ad esempio, il settore merceologico e l'area geografica) e di analoghe situazioni giuridiche (come la natura delle garanzie rilasciate e la tipologia di procedura concorsuale in corso) o di fatto (ad esempio, l'anzianità dei crediti). Ad essi si applicano percentuali forfetarie di svalutazione, così da decurtare in modo uniforme l'intera categoria”* (M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss., secondo il quale, inoltre, le suddette *“percentuali vanno poi aggiornate nel tempo per tener conto dell'esperienza storica maturata e dei cambiamenti nelle condizioni sulle quali si basano le formule utilizzate”*).

di svalutare il credito²⁹. In altri termini, l'amministratore deve formulare un giudizio di probabilità quanto alla condotta futura del debitore, tenuto conto della sua solvibilità apparente. Il giudice deve poi ripetere il giudizio per accertare se, secondo l'id quod plerumque accidit, i presupposti di fatto, esattamente individuati, possono o meno giustificare le conseguenze ipotizzate dall'amministratore, senza possibilità di valorizzare le circostanze sopravvenute, non conosciute né conoscibili ex ante»³⁰. Tra gli elementi che gli amministratori dovrebbero prendere in considerazione nell'effettuare la valutazione analitica della singola posizione creditoria si è sostenuto vi possano essere «la solvibilità del debitore, le pregresse esperienze avute con lo stesso soggetto, le eventuali garanzie personali e reali rilasciate, le contestazioni sollevate, i ritardi nei pagamenti, i presumibili oneri di recupero, gli abbuoni o sconti da concedere e la probabilità di eventuali compensazioni transattive. Rilevanza assumono anche le condizioni economiche generali e di settore, nonché il «rischio Paese» del debitore»³¹.

Con riferimento all'iscrizione in Conto economico dell'accantonamento al fondo svalutazione il Documento interpretativo OIC n. 1 del Principio contabile 12. Classificazione nel conto economico dei costi e ricavi, p. 8, ha modo di precisare che nella voce B10.d del Conto economico vanno evidenziati «gli accantonamenti e le svalutazioni dei crediti commerciali e diversi iscritti nell'attivo circolante. Devono essere, invece, iscritte alla voce B14 le perdite realizzate su crediti e quindi non derivanti da valutazioni, come ad esempio le perdite conseguenti a riconoscimento giudiziale di un minore importo rispetto a quello iscritto; le perdite conseguenti a cessione di crediti; le riduzioni di crediti iscritti in bilancio a seguito di transazioni; le perdite conseguenti a prescrizione di crediti (i proventi derivanti da prescrizione di debiti sono classificabili alla voce A5). Le svalutazioni dei crediti finanziari immobilizzati, invece, devono essere iscritte alla voce D19»³².

²⁹ Anche secondo G.E. COLOMBO, *Il bilancio d'esercizio*, in Trattato Colombo-Portale, 7, Utet, Torino, 1994, p. 319, si dovrebbe tenere conto della «solvibilità dei singoli debitori, in base a notizie specifiche su loro difficoltà, su eventuali ritardi già verificatisi o contestazioni già sollevate, o in base alle pregresse esperienze con lo stesso soggetto».

³⁰ Così P. BALZARINI, *Contenuto del bilancio e clausole generali della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta*, in *Società*, 2010, 12, p. 1440 ss., la quale rileva altresì che «(l)'entità del fondo svalutazione crediti non può essere censurata e ritenuta incongrua se ispirata a criteri di ragionevolezza e prudenza: su questa linea è costantemente posizionata la giurisprudenza, perché nel dettato legislativo è ampio il margine di discrezionalità lasciato agli amministratori, i quali, se riescono a dimostrare di aver rispettato il criterio prudenziale, sfuggono ad ogni censura, a meno che si provi l'assoluta arbitrarietà del loro comportamento. Oggetto di censura può essere - eventualmente - la non adeguata informazione oppure la insufficiente spiegazione nella nota integrativa delle ragioni che hanno determinato l'accantonamento al fondo svalutazione crediti».

³¹ M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss. Anche R. BIANCHI, *Iscrizione in bilancio delle perdite su crediti: fondo rischi o svalutazione ?* in *Azienda & Fisco*, 2011, 5, p. 32 ss., osserva, riprendendo il Principio Contabile OIC n. 15, che «deve sempre essere valutato l'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti rispetto a quelli degli esercizi precedenti e le condizioni economiche generali, di settore e di rischio paese».

³² Nell'eventualità in cui in un esercizio si debba procedere ad un cambiamento di una stima si è rilevato che, tenuto conto di quanto previsto dal Principio Contabile OIC n. 29, in linea di principio tale cambiamento «può provocare effetti contabili solo sull'esercizio in corso oppure anche su esercizi futuri. Nell'ambito delle stime riguardanti i crediti aziendali, si può affermare che il cambiamento di stima riguardante i crediti inesigibili provochi un impatto diretto solo sui risultati dell'esercizio in corso (...). Prescindendo dall'ipotesi in cui, il cambiamento di stima rappresenti, in termini sostanziali, una correzione di un errore effettuato in esercizi precedenti, nel qual caso la rilevazione deve essere eseguita seguendo

Per quanto attiene all'utilizzo del fondo svalutazione per "eliminare" contabilmente i crediti ritenuti definitivamente inesigibili (c.d. "storno contabile dei crediti inesigibili" secondo l'espressione impiegata dal Principio Contabile OIC n. 15) si è osservato che tale utilizzo può avvenire "in modo diretto, ossia addebitando il fondo ed accreditando il conto Crediti vs. clienti" oppure "in modo indiretto, attraverso due passaggi: dapprima rilevando a conto economico la perdita sofferta ed accreditando il conto Crediti vs clienti; quindi addebitando per il medesimo importo il fondo ed accreditando un conto apposito denominato «Utilizzo fondo svalutazione crediti» da appostare, nel conto economico a riduzione delle perdite su crediti da valutazione (voce B.10.d) ovvero delle Perdite su crediti realizzate (voce B.14)"³³.

*parametri diversi da quelli qui esposti, gli effetti del cambiamento costituiscono un normale procedimento valutativo per la formazione del bilancio dell'esercizio corrente. Per tale motivo, il principio contabile OIC n. 29 (§ B III v) stabilisce che tali effetti vengano contabilizzati integralmente a conto economico per la parte, naturalmente, di competenza e vengano classificati nella voce di conto economico corrispondente all'elemento patrimoniale oggetto di stima. Qualora, quindi, in seguito ad un cambiamento di una stima effettuata in esercizi precedenti, si rendesse necessario integrare l'importo, precedentemente rilevato, dei crediti irrecuperabili, la posta connessa all'«integrazione della stima» dovrà essere iscritta nelle rettifiche di valore dei crediti (voce B 10 d del conto economico). Diverso è invece il caso in cui durante la preparazione del bilancio, ci si accorga di errori ommessi nella redazione del bilancio di uno o più esercizi precedenti. In questa ipotesi infatti, non vi è un cambiamento di una stima precedentemente effettuata sulla base di elementi diversi da quelli in possesso, in quel momento, da parte di chi si appresta a redigere il bilancio, bensì si realizza l'ipotesi di una mera constatazione dell'attuazione, in esercizi trascorsi, di un comportamento diverso da quello corretto che avrebbe dovuto essere tenuto. Il principio contabile sottolinea infatti (§ C II a) come un errore consista nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni ed i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti e di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile. Il principio OIC n. 29 evidenzia come, invece, non possano essere considerati errori le variazioni successivamente dimostrate necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento, e l'adozione di criteri contabili effettuata in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento che, successivamente, si dimostrino diversi da quelli a suo tempo assunti a base della scelta operata, se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono raccolti al momento del loro uso con la dovuta diligenza (in entrambi i casi infatti si realizza l'ipotesi, precedentemente illustrata, di cambiamento di stima contabile). Poiché il trattamento contabile delle due ipotesi è contraddistinto da profonde differenze, è necessario porre particolare attenzione a non confondere gli errori con i cambiamenti delle stime contabili. Le stime, proprio per la loro intrinseca natura di approssimazione, possono e debbono essere riviste nel momento in cui divengono note ulteriori informazioni. La stima della recuperabilità di un credito, e, quindi, dell'eventuale svalutazione da apportare allo stesso può variare nel momento in cui si viene a conoscenza di nuove o ulteriori informazioni sullo stato di solvibilità del debitore, senza che questo debba essere considerato un «errore». È possibile però che, la modifica della svalutazione di un credito, sia imputabile, non ad un cambiamento di stime bensì alla rilevazione di un errore effettuato in esercizi precedenti. A questo riguardo, il principio contabile OIC (§ C II C) distingue gli errori determinanti (ovverosia gli errori che hanno un effetto talmente rilevante sul bilancio in cui sono stati commessi da rendere i bilanci stessi non attendibili) dagli errori non determinanti" (M.S. AVI, *I crediti commerciali: aspetti gestionali, civilistici e fiscali. Ieri, oggi e domani*, in *Impresa*, 2007, 1, p. 9 ss.).*

³³ G.M. CAMISASCA, *Perdite su crediti, svalutazione ed accantonamenti per rischi su crediti*, in *Pratica Contabile*, 2009, 12, p. 12 ss., il quale non solo ritiene che il metodo indiretto sarebbe preferibile, ma rileva altresì che se l'inesigibilità è relativa ad un credito che non aveva in passato contribuito alla formazione del fondo svalutazione si pone la questione se la perdita derivante dall'inesigibilità debba essere totalmente imputata al conto economico oppure si possa utilizzare il fondo

Nel caso di crediti in valuta estera disposizioni specifiche sono invece dettate dall'art. 2426, comma 1, n. 8-bis c.c., nonché dal Principio Contabile OIC n. 26, il quale precisa, tra l'altro, che "(l)'art. 2424 cod. civ., che disciplina lo schema dello stato patrimoniale, non prevede voci specifiche ove iscrivere i valori patrimoniali connessi con operazioni in moneta estera o da esse originati. Di conseguenza, per quanto riguarda lo stato patrimoniale, occorre richiamarsi alla classificazione disposta dal legislatore per le voci in moneta di conto. Infatti la misurazione all'origine in moneta diversa non comporta, ai fini della classificazione tra le attività o le passività, evidenziazioni particolari o specifiche". In relazione poi alla valutazione, premesso che anche per i crediti "espressi in moneta estera si rende applicabile il criterio del presumibile valore di realizzo disposto dall'art. 2426 n. 8"³⁴, sempre il Principio Contabile OIC n. 26 afferma che le attività e le passività diverse dalle immobilizzazioni (e quindi anche i crediti non iscritti tra le immobilizzazioni, che non siano oggetto di una copertura specifica) devono essere iscritti al "tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi sono imputati al conto economico". Inoltre, "(g)li utili e le perdite che derivano dalla conversione dei crediti e dei debiti sono entrambi imputati alla voce 17-bis Utili e perdite su cambi del Conto Economico"³⁵, mentre "le variazioni di cambio verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio e prima della preparazione del bilancio non sono contabilizzate, in quanto di competenza dell'esercizio successivo, ma gli effetti delle variazioni sono indicati nella nota integrativa, se significativi".

svalutazione, osservando come "l'OIC non si esprime sul punto sebbene la miglior dottrina sia orientata verso il secondo metodo".

³⁴ Nell'applicare l'articolo 2426 n. 8 c.c. il Principio Contabile OIC n. 26 statuisce che "sarà necessario, innanzitutto, adeguare il credito al presumibile valore di realizzo in valuta estera. L'importo così ottenuto è convertito al cambio corrente ed è rilevata l'eventuale differenza, che è comprensiva del combinato effetto sia valutativo che di conversione. Qualora le due componenti sono significative e specificamente individuabili, la differenza di prezzo dovuta alla valutazione del valore di realizzo dell'attività (da determinarsi in valuta) è da imputare alla voce Svalutazione dei crediti ovvero alle Rettifiche di valore di attività finanziarie, a seconda della natura della posta, mentre quella derivante dall'adeguamento dei cambi alla voce Utili e perdite su cambi".

³⁵ Ai sensi dell'articolo 2426, n. 8-bis, c.c. "le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo". Si è rilevato che "(c)on tale riserva il legislatore intende non consentire la distribuzione ai soci (e quindi il depauperamento del patrimonio societario) di un provento non ancora materialmente realizzato. Infatti, in assenza di un contratto di copertura del rischio di cambio, la sua determinazione definitiva dipenderà dal tasso di cambio in vigore al momento dell'effettivo incasso o pagamento del credito o debito in valuta. Pertanto è necessario che degli utili netti su cambi risultanti dal conto economico venga data indicazione, in nota integrativa, della componente valutativa non realizzata. L'importo dell'eventuale utile netto derivante dall'adeguamento ai cambi di fine esercizio delle poste in valuta concorre alla formazione del risultato d'esercizio e, in sede di approvazione del bilancio e conseguente destinazione del risultato (la destinazione a riserva legale è prioritaria), è iscritto, per la parte non assorbita dalla eventuale perdita d'esercizio, in una riserva non distribuibile sino al momento del successivo realizzo. Tale riserva, tuttavia, può essere utilizzata, fin dall'esercizio della sua iscrizione a copertura di perdite di esercizi precedenti. Come detto circa la priorità di destinazione, qualora il risultato netto dell'esercizio sia una perdita o un utile di misura inferiore all'utile netto non realizzato sulle poste in valuta, l'importo che deve essere iscritto nella riserva non distribuibile è pari alla quota della suddetta" (Principio Contabile OIC n. 26).

4. LE INFORMAZIONI DA FORNIRE IN NOTA INTEGRATIVA E NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE

Per quanto riguarda le informazioni da fornire in nota integrativa con riferimento ai crediti trovano applicazione in primo luogo le previsioni di carattere generale dell'articolo 2427 c.c., le quali impongono di riportare in nota integrativa sia i criteri applicati nelle valutazioni³⁶, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato, sia le variazioni intervenute nella consistenza³⁷. Nella nota integrativa vanno dunque indicate le motivazioni che hanno indotto gli amministratori ad operare eventuali svalutazioni e quindi i dati oggettivi sulla base dei quali gli amministratori hanno ritenuto opportuno procedere alle svalutazioni stesse³⁸.

Con specifico riferimento ai crediti sempre l'articolo 2427 c.c. richiede in particolare di:

- a) indicare le svalutazioni effettuate nell'ultimo esercizio e nei precedenti per quanto riguarda i crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie (punto 2);
- b) precisare, distintamente per ciascuna voce dei crediti, l'importo dei crediti di durata residua superiore a cinque anni e con specifica ripartizione secondo le aree geografiche (punto 6);
- c) evidenziare eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell'esercizio (punto 6-bis);
- d) specificare l'ammontare dei crediti (e dei debiti) relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (punto 6-ter);
- e) indicare le variazioni rispetto all'esercizio precedente, qualora ammesse, dei criteri adottati nella valutazione dei crediti, nelle connesse rettifiche di valore e nelle conversioni in moneta avente corso legale nello Stato, nonché le relative motivazioni ed i relativi effetti sul bilancio (articolo 2423-bis c.c.);
- f) riportare le voci dei crediti previste dallo schema dello stato patrimoniale che siano state raggruppate per favorire la chiarezza del bilancio (articolo 2423-ter c.c.);
- g) evidenziare la non comparabilità e l'adattamento della comparazione, o la non possibilità di questo, delle voci dei crediti con quelle dell'esercizio precedente (articolo 2423-ter c.c.).

³⁶ Secondo G.M. CAMISASCA, *Perdite su crediti, svalutazione ed accantonamenti per rischi su crediti*, in *Pratica Contabile*, 2009, 12, p. 12 ss. in nota integrativa andrebbe quindi indicata "la metodologia valutativa dei crediti ed i criteri utilizzati per la svalutazione".

³⁷ Principio Contabile OIC n.15, p. 3.

³⁸ Nel caso di valutazioni sintetiche dei crediti si è notato che "in nota integrativa si debba fornire un'adeguata motivazione della scelta operata, in modo che il lettore del bilancio possa essere messo in condizione di poter sindacare la ragionevolezza e la consequenzialità delle conclusioni raggiunte rispetto alle premesse di fatto considerate dagli amministratori alla luce degli elementi in quel momento a disposizione" (M. VENUTI, *I crediti e le operazioni su crediti (cessione dei crediti, factoring, cartolarizzazioni e contratti affini) nel bilancio codicistico e nel bilancio IAS/IFRS*, in *Riv. soc.*, 2010, 4, p. 745 ss.).

Secondo il Principio Contabile n. 15 devono essere indicati in nota integrativa anche:

- i crediti verso consociate, soci ed altre parti correlate all'impresa, nonché i crediti verso la società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette e informazioni su tali conti;
- i crediti relativi a commesse a lungo termine ed il loro modo di determinazione;
- per i crediti incassabili oltre l'anno, se di ammontare particolarmente rilevante, il tasso d'interesse e le scadenze;
- per i crediti infruttiferi attualizzati, se di ammontare significativo, il tasso di attualizzazione;
- per i crediti significativi per i quali sarebbe stato necessario procedere all'attualizzazione, ma in realtà non attualizzati, i motivi della mancata attualizzazione e l'effetto sul conto economico e sullo stato patrimoniale per ogni esercizio successivo;
- per i crediti per i quali permane un'obbligazione di regresso, l'importo dei crediti ceduti, se rilevante, anche se già rilevato nei conti d'ordine;
- i crediti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine del bene, nonché importi rilevanti di crediti che soggiacciono a forme di vincolo (ad esempio a garanzia di propri creditori), anche se già indicato nei conti d'ordine;
- il metodo con cui viene accreditato al conto economico l'interesse non maturato di cui al paragrafo D.III.b.1);
- la concentrazione di crediti in uno o pochi clienti ed ogni altra posizione di rischio significativa;
- gli ammontari di crediti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed il relativo effetto sul conto economico, se significativo;
- gli ammontari significativi di crediti in moneta estera;
- ogni altro fatto di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per la corretta e completa interpretazione del valore dei crediti in bilancio.

Sempre il Principio Contabile OIC n. 15 ha infine avuto modo di stabilire che «(q)uando nell'ambito delle categorie sopra indicate vi sono crediti di importo rilevante verso debitori che hanno peculiari caratteristiche, di cui è importante che il lettore del bilancio abbia conoscenza, tali crediti devono avere separata indicazione nella nota integrativa. Tale principio assume particolare importanza per alcuni crediti verso terzi non clienti (ad esempio rilevanti crediti verso dipendenti, rilevanti crediti verso l'erario, ecc.)».

Nella relazione sulla gestione devono essere invece indicati, tra l'altro, i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, nonché i principali rischi ed incertezze cui la società è esposta (articolo 2428 c.c.). Con riferimento ai principali rischi si è avuto modo di precisare che essi comprenderebbero anche i rischi di credito, tra i quali rientrano i rischi "dipendenti dall'inadempimento contrattuale dei debitori e delle controparti in genere"³⁹, mentre per quanto attiene, invece, alle cosiddette «incertezze» si è puntualizzato che queste ultime "si possono riferire ad alcune poste di bilancio come, a titolo meramente indicativo: (...) l'entità del fondo svalutazione crediti"⁴⁰.

Nel caso di operazioni con parti correlate, inoltre, dall'articolo 2391-*bis* c.c. si desume che le società che fanno ricorso al mercato dei capitali le quali sono tenute alla redazione del bilancio secondo le disposizioni codicistiche devono rendere note nella relazione sulla gestione le regole volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate adottate sulla base delle disposizioni generali dettate dalla Consob.

³⁹ S. LATORRACA, G. ODETTO, R. RANALLI, *Relazione sulla gestione: novità del D.Lgs. n. 32/2007*, in *Il fisco, 2008*, n. 33, p. 6025 ss.

⁴⁰ G. MODOLO, *La relazione sulla gestione: obbligo di redazione - Corso n. 6*, in *Pratica Fiscale e Professionale*, 2010, n. 13, p. 33, Allegato I Corsi.

Nell'eventualità in cui una società possa redigere il bilancio in forma abbreviata⁴¹ devono essere riportate nella nota integrativa le informazioni relative ai criteri applicati nelle rettifiche di valore di cui al punto n. 1 dell'articolo 2427, comma 1, c.c., mentre possono essere omesse le informazioni richieste dal punto 2 dell'articolo 2427, comma 1, c.c. L'articolo 2435-bis, comma 7, c.c. prevede inoltre espressamente che la redazione della relazione sulla gestione non sia necessaria, purché la nota integrativa - in aggiunta all'informativa obbligatoria - contenga le indicazioni dettate dall'art. 2428, comma 3, nn. 3) e 4), c.c.⁴².

⁴¹ Secondo quanto disposto dall'art. 2435-bis, comma 1, c.c. "(l)e società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità".

⁴² Si tratta, rispettivamente, delle informazioni relative: i) al numero ed al valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della parte di capitale corrispondente; ii) al numero e al valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l'indicazione della corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni.

CAPITOLO SECONDO

PROCEDURE DI REVISIONE

1. la valutazione del sistema di controllo interno–1.1 *separazione delle funzioni procedure di affidamento clienti e evasione ordini* 1.2 *procedure di vendita, fatturazione e controllo* 1.3 *procedura per resi, sconti , premi* – 2. La valutazione del rischio – 3. Definizione di significatività e di errore tollerabile – 4. Procedure e determinazione della significatività – 5. Esempio di calcolo della significatività generale ed operativa – 6. Le conferme esterne – 7. L'accertamento della corretta valutazione – 7.1 *rischio di inesigibilità* – 7.2 *esame della serie storica delle perdite su crediti* – 7.3 *crediti in valuta diversa da quella di conto* 7.4 *costo finanziario dei crediti a lungo termine* – 8. L'accertamento della corretta competenza economica delle operazioni che hanno generato i crediti (il test cut off) - 8.1 *analisi delle note di credito emesse e delle note debito ricevute nell'esercizio successivo* -9 L'accertamento della corretta esposizione in bilancio – 10 L'accertamento dell'uniformità dei principi contabili – 11 Allegati

1. LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

Prima di procedere alla stesura del programma di revisione occorre effettuare la valutazione del sistema di controllo interno. L'analisi del processo aziendale seguito dall'azienda consente al revisore di valutare il grado di affidabilità ed efficacia del sistema di controllo interno e, quindi, di pianificare in modo appropriato l'estensione e la natura delle procedure di revisione da eseguire.

Il ciclo delle vendite parte dalla fase relativa al ricevimento dell'ordine da parte del cliente e termina con l'incasso del credito generato dalla vendita o dalla prestazione.

Per effettuare una corretta valutazione del sistema di controllo interno il revisore deve individuare, all'interno dei due estremi del ciclo (ordine-incasso), la successione logica delle operazioni che effettua il personale dell'azienda.

Di norma, le funzioni e le fasi caratteristiche del ciclo attivo, che devono essere individuate e verificate con test di conformità da parte del revisore, sono le seguenti:

- ricevimento dell'ordine dal cliente (l'ordine può avvenire con diverse modalità: fax; e-mail; verbalmente; ecc.). La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;
- raccolta di dati e notizie sul cliente (posizione economica e finanziaria; reputazione ecc.) e predisposizione di una scheda-cliente che prevede un affidamento massimo da concedere. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;
- creazione dell'anagrafica cliente sia per la contabilità che per la fatturazione e bollettazione. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale oppure nell'ufficio contabilità;
- verifica della disponibilità della merce ordinata. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio magazzino;
- emissione della conferma (o del rifiuto) d'ordine. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;
- invio di copia della conferma (rifiuto) d'ordine al cliente. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;

- invio di copia dell'ordine e della conferma d'ordine al magazzino per la spedizione e all'ufficio contabilità clienti per la fatturazione. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;
- approntamento della merce per la spedizione in conformità alla conferma d'ordine. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio magazzino;
- emissione del documento di trasporto. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio magazzino;
- consegna della merce al vettore o direttamente al cliente con documento di trasporto. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio magazzino;
- invio di copia del documento di trasporto a:
 1. – ufficio commerciale per controllo evasione ordine;
 2. – ufficio contabilità clienti per la fatturazione;
 3. – ufficio contabilità magazzino (o industriale) per lo scarico contabile delle giacenze.
- la figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio magazzino (spedizioni);
- controllo dell'evasione dell'ordine attraverso il documento di trasporto inviato dall'ufficio magazzino (spedizioni). La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio commerciale;
- emissione della fattura di vendita sulla base del documento di trasporto che rechi l'evidenza della avvenuta consegna o spedizione. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio contabilità clienti;
- controlli di rispondenza e accuratezza aritmetica tra fattura, ordine e documento di trasporto. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio contabilità clienti;
- invio della fattura al cliente. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio contabilità clienti;
- invio di copia della fattura all'ufficio contabilità generale per la contabilizzazione del ricavo. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio contabilità clienti;
- incasso del credito (analisi estratti conto; compilazione e versamento distinte valori; ecc.). La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio tesoreria;
- invio copia delle contabili bancarie all'ufficio contabilità generale per la contabilizzazione dell'incasso. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nell'ufficio tesoreria;
- ricevimento merce resa:
 4. – ricevimento della merce difettosa o non conforme all'ordine;
 5. – emissione di bolla di entrata;
 6. – invio di copia della bolla di entrata all'ufficio contabilità clienti per la verifica contabile e all'ufficio contabilità di magazzino (o industriale) per il carico contabile della merce. Le fasi ad a) a c) sono di norma di competenza dell'ufficio magazzino;
 7. – accertamento tecnico dei difetti della merce resa. Ufficio contabilità clienti;
 8. – comunicazione degli esiti dell'accertamento agli uffici interessati. Ufficio contabilità clienti;
 9. – se l'accertamento è positivo autorizzazione ad emettere nota credito. Di norma l'autorizzazione viene data dalla Direzione amministrativa;
 10. – missione di nota credito da parte dell'ufficio contabilità clienti;
 11. – invio di copia della nota credito all'ufficio contabilità generale per la contabilizzazione. Ufficio contabilità clienti;
- recupero di crediti di dubbio realizzo:
 12. – analisi della regolarità dei pagamenti (ufficio recupero crediti. Figura che dovrebbe essere separata dall'ufficio contabilità clienti anche se incardinata nella stessa funzione);
 13. – sollecito dei crediti scaduti. Ufficio recupero crediti;
 14. – comunicazione alla direzione amministrativa dei crediti da passare a legale (o assicurazione) Ufficio recupero crediti;

15. – passaggio al legale di crediti sollecitati e non onorati. Direzione amministrativa;
16. – proposta di svalutazione di crediti alla direzione amministrativa sulla base del puntuale rischio di inesigibilità da parte dell'ufficio recupero crediti (sentiti i legali);
- accertamento perdite su crediti. La figura aziendale che di norma è delegata a tale compito è incardinata nella direzione amministrativa:
 17. – richiesta di storno totale o parziale dei crediti derivanti da fallimento o altre procedure concorsuali; transazioni; informazioni del legale. Ufficio contabilità clienti;
 18. – autorizzazione allo storno contabile da parte della direzione amministrativa;
 19. – invio di copia della documentazione con la firma di autorizzazione all'ufficio contabilità generale per la contabilizzazione. Direzione amministrativa.

Il revisore deve verificare tutte le suddette fasi, schematizzandole in un flow chart, o anche in una check-list descrittiva e valutare se i controlli posti in essere dall'azienda sono tali da minimizzare il rischio di controllo.

Il ciclo attivo si presta a numerosi ipotesi di appropriazione indebita per cui il revisore dovrà valutare con molta attenzione l'intero sistema di controllo interno accertandone i punti di forza e di debolezza (che dovranno essere comunicati alla direzione aziendale).

Naturalmente il sistema di controllo interno, oltre a limitare il rischio di controllo relativo a possibili malversazioni a carico dell'azienda deve anche garantire una corretta valutazione dei crediti e l'uniformità di applicazione dei principi contabili nei diversi esercizi.

Particolare importanza deve essere data alle seguenti caratteristiche che se presenti nelle procedure aziendali danno maggiori garanzie al revisore circa l'affidabilità del sistema di controllo interno:

1.1 SEPARAZIONE DELLE FUNZIONI

Le operazioni di vendita, spedizione, fatturazione; contabilizzazione e incasso dovrebbero essere svolte da persone o uffici tra loro indipendenti.

Naturalmente nelle imprese di più piccole dimensioni tale separazione di funzioni potrebbe non essere presente a causa della scarsità del personale. Come prevede il principio di revisione n. 1005 "Considerazioni sulla revisione delle imprese ed enti minori" tale debolezza potrebbe essere mitigata dalla circostanza che il proprietario amministratore vigila personalmente e quotidianamente sulle fasi del processo ed è persona integra e onesta.

1.2 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO CLIENTI E EVASIONE ORDINI

Il limite di fido commerciale e le condizioni di credito devono essere stabilite da persona responsabile. Le procedure aziendali devono prevedere che lo sblocco dell'ordine che determina lo sconfinamento dell'affidamento debba essere autorizzato da persona diversa da quella che segue ordinariamente la procedura fido del cliente e l'evasione degli ordini.

Le fatture sono emesse sulla base degli ordini di spedizione emessi dall'ufficio commerciale e vistati dal delegato dell'ufficio magazzino per il "visto" uscita merce.

1.3 PROCEDURE DI VENDITA, FATTURAZIONE E CONTROLLO

Gli ordini emessi dai clienti vanno evasi immediatamente. Tutte le merci in uscita dall'azienda devono essere accompagnate da regolare documento di trasporto. La fatturazione deve avvenire contestualmente alla consegna o spedizione delle merci o, in via differita, richiamando tutti i documenti di trasporto del mese di riferimento. La contabilizzazione della fattura deve avvenire tempestivamente e parallelamente devono essere registrati nello scadenzario la data di scadenza del credito e le modalità di incasso.

Le fatture vanno controllate e siglate prima dell'invio al cliente da persona diversa da quella addetta alla emissione. Le procedure devono prevedere ulteriori controlli nel caso di vendite che prevedono pagamenti per cassa e tramite assegni.

Una buona procedura di controllo interno è quella di inviare periodicamente gli estratti conto ai clienti al fine di richiederne conferma. Le risposte di conferma dovrebbero pervenire a persona diversa da quella che gestisce i partitari clienti e la cassa.

1.4 PROCEDURA PER RESI, SCONTI, PREMI

Ogni concessione di sconto, abbuono, premio in fattura o con nota credito deve essere espressamente autorizzata dalla persona indicata nelle previsioni delle policy aziendali.

L'emissione dei note credito per merce resa dai clienti deve essere autorizzata da persona responsabile previo controllo con i buoni di entrata in magazzino.

Il revisore al fine di poter valutare compiutamente il sistema di controllo interno e sincerarsi della circostanza che quanto previsto nelle procedure sia effettivamente applicato, dovrà effettuare dei test di conformità quali ad esempio:

- esame a campione dei contratti di vendita al fine di verificarne la correttezza, la presenza delle autorizzazioni previste e le altre clausole che hanno un diretto impatto a bilancio (si pensi agli interessi di mora);
- analisi a campione, step by step, del processo del ciclo attivo che va dal ricevimento dell'ordine all'incasso del credito (o alla verifica dell'inesigibilità e delle azioni conseguenti) al fine di verificare che quanto previsto nelle procedure aziendali in termini di poteri, separazione di funzioni, controlli sia effettivamente ottemperato.

Ulteriori procedure di controllo interno che devono essere presenti sono quelle relative:

- all'identificazione e conversione dei crediti in valuta estera secondo gli statuiti principi contabili;
- all'identificazione di tutti i rapporti creditorî con società del gruppo o con parti correlate e all'analisi di confronto delle condizioni intercompany con quelle di mercato e dei vantaggi compensativi dell'operazione (si pensi ai finanziamenti a tasso zero).

Una procedura efficace per valutare il rischio di revisione sulla posta di bilancio relativa ai crediti è quella dell'analisi comparativa trattata dal principio di revisione 520.

La procedura di analisi comparativa consente al revisore di individuare scostamenti anomali o particolari andamenti delle voci di bilancio sintomatici di probabili rischi che richiederanno un approfondimento nella fase dell'effettuazione dei test di validità sulla voce stessa.

Dati da comparare	Rischi potenziali
MOL (margine operativo lordo) /Vendite	sopravalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o delle vendite
Resi, sconti e premi/vendite lorde	sopravalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o delle vendite
Perdite su crediti/vendite	Sottostima delle perdite su crediti
Costo dei legali per recupero crediti/fondo svalutazione crediti	Sottostima del fondo svalutazione crediti
Trend mensile delle vendite	sopravalutazione o sottovalutazione dei crediti e/o delle vendite

Voce di bilancio	31.12.2010	Var. su 2009	Var. % su 2009
A1) RICAVI DELLE VENDITE	43000	3000	0,08
B10 d) SVALUTAZIONE CREDITI	400	-10	-0,02
C II 1) CREDITI VERSO CLIENTI	15000	4000	0,36

Analisi per indici	2010	2009
<u>Ricavi di vendita</u>	<u>43.000,00</u>	<u>40.000,00</u>
Crediti verso clienti	15.000,00	11.000,00
Indice di rotazione	2,87	3,64

Esempi di procedure di analisi comparativa applicata alla voce crediti verso clienti sono i seguenti:

Come può evincersi agevolmente dalla semplice analisi comparativa sopra riportata viene

da chiedersi:

- perché i crediti v/clienti aumentano più che proporzionalmente rispetto all'aumento dei ricavi di vendita?
- perché l'accantonamento al fondo svalutazione crediti aumenta meno che proporzionalmente all'aumento dei crediti verso clienti?

Analisi per indici	2010	2009
<u>Svalutazione crediti</u>	<u>400,00</u>	<u>410,00</u>
Crediti verso clienti	15.000,00	12.000,00
Indice svalutazione crediti	2,67%	3,42%

Questi interrogativi dovranno essere oggetto di discussione con la direzione aziendale e devono portare il revisore a valutare maggiore il rischio di revisione e quindi la portata e l'estensione delle procedure di revisione. È verosimile, infatti, che l'azienda ha sottovalutato il fondo svalutazione crediti.

Terminata la valutazione del sistema di controllo interno, la determinazione del rischio di revisione e della significatività, il revisore deve procedere alla stesura del programma di revisione che individuerà la natura e l'estensione dei controlli da effettuare per giungere ad esprimere un giudizio sulle poste di bilancio in esame.

Un esempio di programma di revisione del ciclo attivo potrebbe essere quello che segue.

Il programma di revisione sotto riportato individua le verifiche sostanziali che il revisore deve fare per ottenere elementi probativi sufficienti ed appropriati in relazione alle singole asserzioni di bilancio. Esempio

Audit Program standard del Ciclo di bilancio "Crediti verso clienti".

Verifiche da eseguire	OBIETTIVI DELLA REVISIONE					
	Esistenza	Competenza	Valutazione	Uniformità PPCC	Presentazione e informativa	Rif. Carta di lavoro
Acquisire la lead schedule del conto clienti, le relative schede di dettaglio e i partitari.						
Confrontare a campione la corrispondenza dei saldi relativi con quelli emergenti dalla contabilità	X	X	X	X	X	
- La documentazione sottostante il rapporto commerciale per verificare il titolo di proprietà, le eventuali condizioni di vendita, ecc.;						
- Il rispetto delle procedure di affidamento del cliente;						
- L'esistenza di pagamenti imputati a fatture recenti lasciando scoperte fatture meno recenti;						
- I motivi dei resi e le relative autorizzazioni di emissione delle note credito;	X	X	X	X	X	
- La sequenza numerica delle fatture e la correttezza delle fatture (rispetto a listini, sconti, ordini, contratti, ecc.);						
- L'esistenza di clausole che generano interessi (impliciti o espliciti) di dilazione;						
- L'esistenza del diritto a interessi di mora.						
Selezionare a campione un numero rappresentativo di clienti cui inviare la richiesta di conferma	X				X	
Inviare ai clienti selezionati la lettera di circolarizzazione	X				X	
Inviare una seconda richiesta ai clienti che non hanno risposto alla prima lettera	X				X	
Controllare le risposte ricevute ed eseguire per quelle non pervenute analisi alternative (pagamenti ricevuti dopo la chiusura di bilancio; analisi dei documenti di supporto, ecc.). Indagare con attenzione i casi di lettere non recapitate o respinte dal destinatario.	X				X	
Riepilogare i risultati ottenuti quantificando la percentuale rispetto al totale dei crediti alla data di riferimento, delle risposte concordanti, di quelle discordanti e di quelle non ricevute.	X				X	
Acquisire la scheda contabile del fondo svalutazione crediti e i movimenti dell'esercizio.			X		X	
Acquisire un report clienti per anzianità e se non esistente acquisire lo scadenziario e costruire il report.			X		X	
Inviare lettere di conferma ai legali (o altre organizzazioni utilizzate dall'azienda) per acquisire informazioni circa le cause in essere o potenziali e le procedure di recupero crediti, con indicazione della possibilità di recupero.			X		X	
Analizzare le svalutazioni fatte dall'azienda in relazione all'anzianità e allo stato "legale" del credito.			X		X	
Discutere con la direzione aziendale delle risultanze del fondo "rideterminato" ottenendo informazioni sulla esigibilità di saldi creditori "anziani" e "significativi".			X		X	
Analizzare le perdite su crediti contabilizzate nell'esercizio e la relativa documentazione giustificativa. Analizzare anche le perdite contabilizzate nella frazione di esercizio successivo a quello di bilancio.		X	X		X	
Per il periodo immediatamente precedente e immediatamente successivo alla data di chiusura dell'esercizio controllare le fatturazioni con i relativi ddt e viceversa (cut-off test). Fare attenzione a non duplicare i test fatti per il ciclo degli inventari.		X				
Esaminare gli incassi a cavallo della data di bilancio e le transazioni che li hanno originati.		X				
Analizzare le note credito emesse nella frazione di esercizio successivo a quello di bilancio facendo particolare attenzione alle ragioni, alla documentazione sottostante, alle autorizzazioni. L'esame potrà consentire al revisore di scoprire una serie di eventi che hanno impatto sul bilancio (ad esempio: vincoli, garanzie, interessi, sconti e premi non contabilizzati per competenza; fatture emesse a fronte di ricavi non maturati nell'esercizio oggetto di anticipazione bancaria, ecc.).	X	X	X			
Verifica dei crediti a m/t e dell'eventuale necessità di attualizzazione.		X	X		X	
Verifica della continuità di applicazione dei criteri di valutazione (riconoscimento ricavi; conversione crediti in valuta; percentuali di svalutazione e criteri, ecc.).				X		
Verificare a campione la descrizione e la classificazione dei crediti (esigibili					X	

entro e oltre 12 mesi, commerciali, finanziari, con società controllate, collegate, controllanti, consociate)						
Verificare il contenuto della nota integrativa e la sua rispondenza a quanto richiesto dal codice civile e dagli statuiti principi contabili.					X	
Esprimere un giudizio sul valore di bilancio						

2. LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'organo preposto al controllo legale, deve, attraverso specifiche procedure, acquisire un livello di comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera sufficiente ad identificare e valutare i rischi di errori significativi nel bilancio e a stabilire la natura, l'estensione e la tempistica delle procedure di revisione da svolgere in correlazione ai rischi identificati.

Deve inoltre, acquisire la conoscenza del sistema contabile e di controllo interno della società e valutarne preliminarmente l'efficienza.

Il SCI⁴³ deve dare la possibilità al revisore di procedere ad una corretta valutazione dei crediti tenendo conto di tutti i fattori che possono influire quali:

1. rischio di inesigibilità;
2. rischio di cambio per crediti in valuta;
3. il costo finanziario dei crediti;
4. l'eventualità di rettifiche dovute a sconti, abbuoni ecc.

Per un'analisi dettagliata si rimanda al P.R. 315⁴⁴, nel caso di specie si fa riferimento alla sola valutazione del rischio relativo ai crediti.

La crisi dell'economia mondiale si è riflessa in modo irruente sul portafoglio crediti delle aziende italiane che è sempre più caratterizzato da crediti in sofferenza.

Per far fronte a tale situazione è necessario che l'azienda sia sempre più strutturata per gestire il credito e il rischio di incasso ad esso correlato.

Il rischio di credito, cioè il rischio di insolvenza commerciale dei clienti, rappresenta una variabile importante da gestire, soprattutto nel contesto di crisi in atto, diventa quindi, fondamentale analizzare e monitorare costantemente il processo del credito commerciale, attraverso scelte di investimento in crediti secondo criteri sia quantitativi che qualitativi; l'analisi della clientela; il monitoraggio del rapporto commerciale con i clienti; una gestione delle insolvenze ed, eventualmente, il trasferimento del rischio (cessione del credito).

La valutazione del rischio e il conseguente monitoraggio dei crediti commerciali dovrebbero essere attività preliminari alla vendita e non successive, attraverso una buona valutazione della clientela ex-ante ed una scelta oculata delle condizioni e modalità di pagamento.

⁴³ Sistema di Controllo Interno

⁴⁴ " la comprensione dell'impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi" documento n. 315 – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Commissione Paritetica per i Principi di Revisione.

Un processo adeguato di gestione del credito dovrebbe consentire di determinare ex-ante il rischio cliente, di delimitarlo attraverso la definizione di un livello massimo di esposizione possibile, di definire modalità e termini di pagamento coerenti, garanzie e clausole contrattuali che permettano l'espansione delle vendite senza compromettere l'equilibrio economico e finanziario dell'azienda. Much attention dovrebbe essere dedicata alle attività di analisi dei crediti e di previsione dei flussi di cassa, al fine di una corretta gestione dell'impatto finanziario derivante da eventuali ritardi di pagamento. Estremamente utile è l'analisi per scadenze dei crediti commerciali, la cosiddetta *"ageing analysis"*, che porta alla classificazione dei crediti in categorie differenti, costituite in base alle scadenze, generalmente suddivise per periodo mensile (es: a scadere, scaduti da 30-60-90-da oltre i 90 gg, tenuto conto delle condizioni di pagamento medie praticate alla clientela).

L'*ageing analysis* viene di regola affiancata dal "calcolo del tempo medio di incasso", indicatore normalmente calcolato come rapporto tra i crediti complessivi ad una data ed il fatturato realizzato nei dodici mesi precedenti (nel calcolo di questo indicatore è necessario depurare il valore dei crediti dell'Iva, al fine di omogeneizzare i valori).

Le suddette procedure, pur non essendo regolamentate da nessun principio, consentono di monitorare costantemente la clientela, i flussi di incasso e di attivare tempestivamente le eventuali e più adeguate azioni di recupero.

3. DEFINIZIONE DI SIGNIFICATIVITA' E DI ERRORE TOLLERABILE

L'obiettivo principale della revisione è quello di acquisire sufficienti ed appropriati elementi probativi che consentano di giungere, con ragionevole sicurezza, alla conclusione che il bilancio non contiene errori significativi. L'obiettivo non è quindi di pervenire a una certezza assoluta che il bilancio assoggettato a revisione sia privo di errori, bensì giungere a una *"ragionevole sicurezza"* che il bilancio sia privo di errori significativi (Principio di Revisione n. 200).

La relazione di revisione è lo strumento con cui il revisore comunica agli utilizzatori del bilancio le conclusioni raggiunte, chiarendo la portata e i limiti della revisione contabile, ossia richiamando i presupposti, i termini di riferimento e gli aspetti essenziali del processo di revisione. La relazione di revisione sul bilancio costituisce infatti il risultato finale e l'unico elemento tangibile del lavoro svolto che viene messo a disposizione degli utilizzatori del bilancio al termine del processo di revisione.⁴⁵

La valutazione della soglia di significatività è una delle fasi più delicate e determinanti del processo di revisione. In pratica, sulla base di tale soglia, il revisore determina la natura, la tempistica e l'ampiezza delle procedure di revisione e, successivamente, valuta gli effetti degli errori eventualmente riscontrati sul giudizio professionale.

Nei principi contabili IAS, un'informazione è significativa se la sua mancanza o la sua imprecisa rappresentazione potrebbe influenzare le decisioni economiche degli utilizzatori da prendere sulla base del bilancio.

Il principio di revisione internazionale ISA n. 320 stabilisce che "una informazione è materiale se la sua omissione o la sua scorretta rappresentazione è in grado di influenzare le decisioni economiche di terzi utilizzatori prese sulla base del bilancio".

⁴⁵ Nella relazione di revisione si scriverà una formula di questo tipo *"il nostro esame è stato condotto secondo i principi di revisione contabile statuiti. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi"*.

Un errore e un'informazione sono significativi quando la loro presenza (errori) o mancanza (informazioni) avrebbero portato gli utilizzatori del bilancio a cambiare le loro decisioni economiche basate sul bilancio stesso.

La significatività dipende dalla dimensione e dalla natura della voce in esame da valutare nelle particolari circostanze della sua omissione o imprecisione. Per decidere se una voce o un insieme di voci è significativo, bisogna valutare insieme la natura e il valore della voce. Di seguito verranno riportate le procedure per la determinazione del valore della significatività.

4. PROCEDURE E DETERMINAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA'

Si fa riferimento al concetto di significatività nella fase di pianificazione del lavoro di revisione, nell'esecuzione dei test (es. per la determinazione dell'ampiezza dei campioni) e nella valutazione dei risultati.

La determinazione della significatività, legata al giudizio professionale del revisore, può tener conto di molteplici fattori, afferenti l'azienda, il suo business e gli utilizzatori del bilancio.

Nello sviluppare il piano della revisione la significatività va considerata a due livelli:

I° LIVELLO: relativo al bilancio nel suo insieme (materialità preliminare)

II° LIVELLO: relativo ad un singolo conto/gruppo di conti (errore tollerabile)

La determinazione del livello di significatività e conseguentemente dell'errore tollerabile è inizialmente basato sul giudizio professionale ma successivamente alla individuazione, tale valore deve essere coerentemente applicato in tutte le varie fasi della revisione (es. una volta determinata la significatività iniziale e la significatività operativa, questi valori dovranno essere utilizzati anche per la determinazione del campione di clienti/fornitori da confermare).

La procedura di determinazione del livello di significatività può essere sintetizzata in 5 fasi:⁴⁶

FASE 1: STIMA PRELIMINARE DELLA SIGNIFICATIVITA'

Il revisore dovrebbe stabilire, fin dall'inizio dell'incarico, quale sia il livello preliminare di significatività per pianificare al meglio la portata della revisione, aiutare nella identificazione e ricerca degli elementi probativi più idonei, valutare i risultati delle verifiche.

Tale valore è preliminare poiché deve essere rivisto qualora eventi e circostanze emersi durante il processo di revisione chiedano un aggiornamento dello stesso. Il revisore dovrà, in questo caso, considerare gli eventuali effetti sull'estensione delle procedure inizialmente pianificate.

Linee guida per una corretta scelta della materialità (o significatività) sono fornite nel principio di revisione CNDCEC n. 320, nel principio di revisione internazionale n. 320 nonché nel documento "applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese minori" elaborato dal CNDCEC.

Il principio di revisione n. 320 definisce tale significatività come oggetto di stima preliminare.

⁴⁶ Il revisore legale Sistema Frizzera n. 1 – novembre 2010

FASE 2: APPLICAZIONE DELLA SIGNIFICATIVITA' PRELIMINARE AGLI OBIETTIVI E SPECIFICHE AREE DI REVISIONE

Nella seconda fase occorre allocare la significatività stimata, in via preliminare, tra le voci di bilancio, calcolando la soglia minima di errore tollerabile o accettabile.

Tale attribuzione ha come obiettivo quello di pianificare la tipologia e l'estensione delle procedure di revisione per il singolo saldo di bilancio o ciclo di operazioni.

L'errore tollerabile permette di applicare la materialità preliminare al singolo conto di bilancio, deve essere fissato ad un livello tale che vi siano poche possibilità che la somma delle differenze rilevate e di quelle non rilevate in tutti i conti ecceda il livello di materialità preliminare.

FASE 3: VERIFICA DI TUTTE LE VOCI MAGGIORI O UGUALI ALLA SIGNIFICATIVITA' PREDEFINITA

In base ai risultati delle verifiche effettuate, il revisore somma gli errori individuati su ogni saldo di bilancio o categoria di operazioni.

FASE 4: VERIFICA DI UN CAMPIONE DELLE RIMANENTI VOCI MAGGIORE/UGUALE DELL'ERRORE TOLLERABILE

La materialità operativa è fissata ad un livello più basso rispetto alla materialità generale, in modo da consentire al revisore di rispondere a specifiche valutazioni dei rischi senza modificare la materialità generale e di ridurre la probabilità che l'insieme degli errori non individuati superi la materialità generale.

Tale totale, consente di proiettare l'errore campionario sulla popolazione. L'obiettivo è la determinazione del c.d. errore combinato o previsto.

FASE 5: CONFRONTO TRA LA STIMA DELL'ERRORE COMBINATO E IL GIUDIZIO SULLA SIGNIFICATIVITA' PRELIMINARE O RIVISTA

In quest'ultima fase l'errore combinato viene confrontato con la stima preliminare della significatività effettuata nella fase 1.

Se l'errore combinato è minore dell'importo individuato in fase di stima preliminare della significatività, il revisore può concludere che il bilancio è ragionevolmente corretto emettendo un giudizio senza rilievi. In caso contrario, il revisore dovrebbe chiedere al cliente di rettificare il bilancio. Se il cliente si rifiuta di adeguare il bilancio per gli errori probativi, il revisore dovrebbero emettere un giudizio con rilievi o negativi perché il bilancio non è conforme ai principi contabili di generale accettazione.

Durante ed alla fine dello svolgimento delle attività di revisione il revisore è tenuto a valutare se, a seguito di determinati eventi, sia opportuno aggiornare le considerazioni svolte in fase di pianificazione del lavoro sulla significatività determinata, sia essa la significatività sul bilancio nel suo complesso oppure quella operativa.

Il revisore dovrà inoltre, al termine del proprio lavoro, formare un riepilogo degli errori identificati, a meno che questi non siano trascurabili.

Il concetto di errore trascurabile è diverso da quello di significatività. Gli errori trascurabili sono quegli errori che, sia singolarmente che in aggregato, non comportano conseguenze.

L'errore trascurabile è generalmente determinato nell'errore di grandezza del 5% - 15% rispetto alla significatività operativa.

In particolare, sarà cura del revisore predisporre il cosiddetto "sommario delle differenze di revisione" con l'indicazione, per l'esercizio oggetto di revisione e quello precedente, della natura e degli importi degli errori individuati e non corretti dal cliente.

E' consigliabile pertanto riepilogare in un prospetto tutte le differenze che emergono nel corso della revisione, la loro incidenza sul patrimonio netto e sul risultato di esercizio (cd. Sommario degli aggiustamenti).

In base ai principi di revisione internazionali, l'elenco degli errori sopra evidenziato deve essere portato all'attenzione dei responsabili della società allegandolo alla **lettera di attestazione (ALL. 1)**⁴⁷ che la direzione deve fornire al revisore.

ESEMPIO DI SOMMARIO DEGLI AGGIUSTAMENTI⁴⁸

TIPOLOGIA DI RETTIFICA	EFFETTO SU RISULTATO NETTO	EFFETTO SU PATRIMONIO NETTO	PARAMETRI DI RIFERIMENTO
	10.000	80.000	SIGNIFICATIVITA' PRELIMINARE 800 (1% SU PN)
ERRORI			ERRORE TOLLERABILE 400 (50% SIGNIFICATIVITA' PRELIMINARE)
Sotto accantonamento ratei passivi	(100)	(100)	Soglia di errore da riportare: 40
STIMA			STIMA
Sottostima fondo svalutazione crediti	(200)	(200)	Sottostima fondo svalutazione crediti
Totale differenze non recepite	(300)	(300)	Totale differenze non recepite
Incidenza	3%	0,375%	Incidenza

In base al sommario degli aggiustamenti si può osservare quanto segue:

- Nessun effetto sul giudizio dell'esercizio dal momento che differenze considerate, sia singolarmente che nel loro insieme, sono inferiori all'errore tollerabile/livello significatività.

Il revisore tuttavia deve rappresentare alla direzione (in allegato alla lettera di attestazione) il riepilogo delle differenze **sommario degli aggiustamenti (All. 2)**⁴⁹ Nel caso esaminato il mancato recepimento della differenza sul fondo svalutazione crediti fa aumentare infatti nel/i prossimo/i esercizio/i il rischio di un rilievo per sottostima del fondo.

⁴⁷ documento emanato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "l'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori" – febbraio 2012

⁴⁸ Esempio tratto da Ernest & Young Quality In Everything We Do

⁴⁹ documento emanato dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "l'applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori" – febbraio 2012;

5. ESEMPI DI CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITA' (All. 3) GENERALE ED OPERATIVA

Non esiste una regola predeterminata, valida per tutti e in ogni caso. La valutazione della significatività degli errori riscontrati nel corso del lavoro, rispetto all'attendibilità del bilancio e alle norme di redazione dello stesso, richiede buonsenso professionale, essendo la quantificazione del livello di significatività basata essenzialmente sul giudizio del revisore.

La prassi nazionale ed internazionale ha elaborato alcuni parametri o basi di riferimento, da cui è possibile discostarsi in virtù dell'applicazione del giudizio professionale del revisore.

Spesso, nel caso delle imprese minori, al revisore non viene fornita una bozza del bilancio all'inizio del suo lavoro ed in questi casi è opportuno che il revisore utilizzi le informazioni più attendibili disponibili al momento. Se disponibile, può utilizzare il bilancio di verifica dell'esercizio in esame.

La valutazione preliminare della significatività può essere basata sulla base del bilancio verificato dell'anno precedente, modificato con le circostanze note pertinenti all'esercizio oggetto di revisione.

Parametri di bilancio utilizzabili	Misura parametro prassi internazionale	Misura parametro prassi nazionale	Caratteristiche di società cui tipicamente si applica
Ricavi	1% - 3%	0,5% - 1%	Società orientate al profitto e con volumi di mercato in espansione o comunque non stabili/Star up
Risultato operativo	3% - 7%	N/D	Società orientate al profitto con business stabili per cui non hanno particolare rilievo fattori occasionali non ricorrenti (oneri/proventi straordinari)
Attivo	1% - 3%	0,5% - 1%	Società di investimento/holding/immobiliare o non orientate al profitto
Patrimonio netto	3% - 5%	1% - 5%	Società di investimento/holding/immobiliare o non orientate al profitto
Utile ante imposte	N/D	5% - 10%	Società orientate al profitto con business stabili per cui non hanno particolare rilievo fattori occasionali non ricorrenti (oneri/proventi straordinari)

In Italia, il livello di significatività è anche influenzato dagli artt. 2621 e 2622 c.c. (false comunicazioni), i quali prevedono che siano penalmente rilevanti gli errori e le deviazioni da corretti criteri di valutazione di importo superiore al 5% del risultato economico ante imposte, oppure all'1% del patrimonio netto; le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscano in misura superiore al 10% rispetto al valore corretto.

Al fine di indirizzare la propria scelta verso il valore minimo o massimo degli intervalli sopra esposti o di altri voci specificatamente individuate, il revisore considera diversi elementi, quali le esigenze degli utilizzatori del bilancio, la natura dell'impresa, eventuali rettifiche ai dati contabili, le modalità di finanziamento dell'impresa, la fase di ciclo di vita dell'impresa e la congiuntura economica.

In tal caso, occorre darne adeguata motivazione nelle carte di lavoro.

Quando l'impresa presenta un sostanziale pareggio di bilancio, può non essere opportuno valutare la significatività come una percentuale sui risultati prima delle imposte, poiché ciò potrebbe portare la significatività ad un livello inadeguatamente basso e quindi a procedure di revisione inutilmente estese. In tali casi il revisore può applicare le percentuali, ad esempio ai ricavi o al totale dell'attivo.

Ad esempio:

- In genere per una società manifatturiera, non altamente patrimonializzata, con risultati pre tax positivi piuttosto omogenei nel tempo ci si può focalizzare sul **risultato ante imposte**;
- In una società immobiliare (patrimonializzata) ci si può riferire al **patrimonio netto**;
- Per una società commerciale con risultati prossimi al pareggio, il parametro può essere identificato **nell'ammontare dei ricavi o del margine lordo**.

Una volta selezionato il parametro più rappresentativo, la percentuale da applicare dipende a grandi linee dalla conoscenza del cliente, dall'adeguatezza ed affidabilità del sistema del controllo interno, dalla tipologia e dall'andamento del business, dalle differenze emerse dalla precedente attività di revisione (se effettuata direttamente o da altri). Ci si posizionerà ad un livello più basso del range proposto per ciascun parametro quanto maggiore sarà il grado di rischio o l'incertezza rilevata dai punti sopra indicati; in genere, in caso di primo anno di revisione, la soglia di materialità preliminare si attesterà al livello più basso del range.

Il revisore deve inoltre anche considerare che numerosi errori di modesto importo, nel loro insieme possono influenzare significativamente il bilancio.

Il revisore, nella determinazione della significatività operativa, generalmente pari al 60% - 85% della significatività, può tener conto di alcuni fattori che comportano l'utilizzo di percentuali più prudenziali. I principali fattori che agevolano una corretta scelta della materialità operativa sono la comprensione dell'impresa, la natura e l'ammontare degli errori del periodo in esame.

In particolare, la determinazione dell'errore tollerabile, oltre all'individuazione dei conti cosiddetti significativi, serve per la selezione di tutti i nominativi di clienti/fornitori a cui indirizzare le richieste di conferme esterne.

Si selezionano infatti sicuramente tutti i rapporti debito/credito di natura commerciale con un saldo e/o movimentazione superiore/uguale all'errore tollerabile, per poi procedere eventualmente ad una selezione a campione di altri nominativi/saldi su base casuale.

6. LE CONFERME ESTERNE

Il principio di revisione 500⁵⁰ stabilisce che l'attendibilità degli elementi probativi è influenzata dalla loro origine e dalla loro natura, indica inoltre che gli elementi provenienti da fonti esterne sono maggiormente attendibili rispetto agli elementi provenienti da fonti interne alla società. Pertanto, gli elementi probativi derivanti da risposte scritte richieste dal revisore e ricevute dal medesimo direttamente dai terzi, unite al resto degli elementi probativi derivanti da altre procedure, possono contribuire a ridurre al minimo il rischio di revisione relativo alle asserzioni in esame.

Si definisce "conferma Esterna"⁵¹ *il processo di acquisizione e di valutazione degli elementi probativi tramite una comunicazione diretta di una parte terza in risposta ad una richiesta di informazioni su aspetti di una*

⁵⁰ "Gli Elementi Probativi della Revisione" documento n. 500 – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Commissione Paritetica per i Principi di Revisione.

⁵¹ "Le Conferme Esterne" documento n. 505 – Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e Consiglio Nazionale dei Ragionieri - Commissione Paritetica per i Principi di Revisione.

determinata voce, operazione o informazione che incidono su asserzioni formulate dalla direzione nel bilancio.

Al fine di decidere in che misura bisogna ricorrere alla richiesta di conferme esterne il revisore deve valutare:

- **le asserzioni**⁵² da sottoporre a verifica;
- **i fattori** che incidono sull'attendibilità delle risposte;
- **la forma** da adottare per le richieste;
- **la natura** delle informazioni;
- **le precedenti esperienze** in quello stesso incarico e in altri incarichi,
- **il controllo** che può esercitare sulle risposte.

Le principali fasi della procedura da seguire sono le seguenti:

- **scelta della data di riferimento della conferma** (solitamente la circolarizzazione viene effettuata con riferimento alla data di chiusura dell'esercizio, nel caso in cui venisse invece effettuata in un periodo diverso è necessario effettuare le procedure di Roll-back e Roll Forward, ovvero verificare su base documentale le transazioni intercorse tra la data in cui sono avvenute le verifiche sostanziali e la fine dell'esercizio),
- **determinazione del campione**, al fine di selezionare il campione, il revisore dovrà ottenere dalla società oggetto di revisione il partitario clienti alla data stabilita, i metodi di selezione a disposizione del revisore sono:
 - **la selezione di tutte le voci** (esame dell'intera popolazione delle voci che compongono il saldo crediti verso clienti);
 - **la selezione di voci specifiche**⁵³ (**All 4**) (selezione di specifici saldi creditori cosiddetta *Key item* tale selezione verrà effettuata sulla base della conoscenza della società del revisore e dalla combinazione del livello di rischio intrinseco e di rischio di controllo e delle caratteristiche della popolazione da sottoporre a verifica, solitamente si tiene conto dei saldi di valore più elevato fino alla copertura di almeno il 50% del saldo dei crediti, vanno inoltre compresi crediti con saldo zero e non movimentati durante l'anno o molto anziani);
 - **il campionamento**, consente al revisore di verificare un numero di voci inferiori rispetto alla totalità delle voci che compongono il saldo del conto crediti verso clienti, si precisa che il campione da sottoporre a verifica deve essere rappresentativo dell'intera popolazione.

⁵² Rappresentazioni, implicite o esplicite, da parte della Direzione con riguardo al riconoscimento, alla misurazione, alla rappresentazione e alla informativa dei vari elementi del bilancio e della relativa informativa. Le categorie di asserzioni di bilancio individuate dal Principio di Revisione 500 –

⁵³ Si precisa che la carta di lavoro allegata può essere usata anche per la circolarizzazione dei fornitori (per i quali i criteri sono uguali), dei soci in caso di società cooperative. Diversi sono i criteri da adottare per la circolarizzazione di istituti di credito, consulenti, ecc.).

- **Predisposizione delle lettere da parte del revisore⁵⁴ (All. 5)⁵⁵;**
- **Ricevimento delle lettere dal cliente, controllo e spedizione a cura del revisore;**
- **Controllo delle conferme, (ottenuta la risposta sarà necessario valutare l'attendibilità delle stesse, verificare la corrispondenza delle informazioni contenute nelle risposte e le risultanze contabili);**
- **Riconciliazioni delle risposte non concordanti;**
- **Invio di una seconda richiesta per le risposte non ricevute;**
- **Effettuazioni di procedure "alternative" per le risposte non pervenute nemmeno con il successivo invio;**
- **Esame degli incassi successivi alla data di riferimento della conferma; controllo dei crediti su base documentale;**
- **Riepilogo dei risultati ottenuti (All.4 foglio 2) .**

7. L'ACCERTAMENTO DELLA CORRETTA VALUTAZIONE

Il conseguimento di tale obiettivo di revisione comporta l'adozione da parte del revisore di molteplici procedure tese ad accertare aspetti che influenzano la valutazione, quali:

- il rischio di inesigibilità;
- i crediti in valuta diversa da quella di conto;
- il costo finanziario di crediti a lungo termine;
- le rettifiche dovute a sconti, abbuoni, premi, ecc.

Tali aspetti non possono essere colti con la procedura di circolarizzazione descritta in precedenza. Infatti dalla citata procedura potremo avere conferma dell'esistenza del credito ma non della esigibilità dello stesso.

7.1 RISCHIO DI INESIGIBILITÀ

Un primo esame fondamentale per la verifica della corretta determinazione del fondo svalutazione crediti e di conseguenza del valore dei crediti esposto in bilancio è quello dell'esame dell'anzianità dei crediti.

Di norma i crediti vengono classificati in crediti:

- non scaduti;
- scaduti da 3, 6, 9 mesi;
- scaduti da 1 anno;
- scaduti da più di 1 anno.

L'anzianità andrebbe determinata partendo dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere saldato. Qualora la società non è organizzata per fornire tali dati è possibile per il revisore partire dalla data delle fatture che hanno originato il credito.

⁵⁴ Si precisa che si allega anche la lettera di conferma al legale.

⁵⁵ Tratte da didacom - scuola di formazione per professionisti.

In quest'ultimo caso il revisore dovrà identificare i termini medi di dilazione per ricondurre le valutazioni ai tempi di scaduto.

È evidente che i crediti scaduti da più tempo hanno una maggiore probabilità di insolvenza ma, in periodi di crisi, è bene porre la dovuta attenzione anche ai crediti non scaduti. Potrebbe, infatti, accadere che l'impresa cliente abbia subito effetti negativi dalla crisi e sia caduta in situazioni di potenziale insolvenza.

Per l'accertamento dell'inesigibilità può essere utile ricorrere all'analisi comparativa.

Altro esame da condurre per verificare la corretta determinazione del fondo svalutazione crediti è l'analisi dei crediti in sofferenza.

A tale fine il revisore deve acquisire l'elenco delle pratiche dei crediti in sofferenza dall'azienda, sia se passati a legale o ad agenzie di recupero o meno, con l'indicazione delle svalutazioni effettuate dall'azienda.

Il revisore dovrà, quindi, esaminare se la valutazione del presumibile valore di realizzo fatta dall'azienda sia adeguata o meno.

Di seguito, l'esempio di carte di lavoro relative al calcolo della svalutazione generica ed al calcolo della svalutazione specifica. In chiusura, il riepilogo che confronta la svalutazione calcolata dal revisore con quella della società cliente.

Un esempio di calcolo di svalutazione generica:

Clienti	Eur migliaia	saldo	Incass./ Ri.Ba.	Saldo	scaduto	scaduto	scaduto	scaduto	scaduto	scaduto
		31 Dic 09	19 Mar 10	19 Mar 08	< 90 gg	> 90 gg < 180	> 180 gg < 1a	> 1a < 2a	> 2a < 3a	> 3a
ABC		432,0 -	350,0	82,0	25,0	35,0		22,0		
DEF		53,1 -	53,1	-						
GHI		135,5 -	100,0	35,5	15,0	20,0			0,5	
LMN		89,8		89,8	9,8	10,0	20,0	15,0	20,0	15,0
OPQ		75,0 -	75,0	-						
RST		225,1 -	200,0	25,1		10,0	5,1	10,0		
UVZ		290,4 -	225,0	65,4				0,4	15,0	50,0
Clienti Terzi > 50k/eur		1.300,9 -	1.003,1	297,8	49,8	75,0	25,1	47,4	35,5	65,0
			-77,1%	100,0%	16,7%	25,2%	8,4%	15,9%	11,9%	21,8%
WWW		296,8 -	296,8	-						
XXX		727,0	-	727,0				727,0		
Clienti Infragrappo		1.023,8 -	296,8	727,0	-	-	-	727,0	-	-
Esaminati	70%	2.324,7								
Non esaminati	30%	997,4 -	769,1	228,3	38,2	57,5	19,2	36,3	27,2	49,8
Saldo Totale	100%	3.322,1								
Effetti in Portafoglio		1.761,1	-	1.761,1	1.761,1					
Riba da Riclassificare		717,9	-	717,9	717,9					
Saldo totale Clienti		5.801,1		3.732,1	2.567,0	132,5	44,3	810,7	62,7	114,8
CALCOLO SVALUTAZIONE GENERICA										
		saldo	Incass./ Ri.Ba.	Importi al	scaduto	scaduto	%	Svalut. MIN	%	Svalut. MAX
		31 Dic 09	19 Mar 10	netto incassi	< 90 gg	> 90 gg	Svalut. MIN	k/eur	Svalut. MAX	k/eur
Clienti Terzi Esaminati		1.300,9 -	1.003,1	297,8	49,8	75,0	10% > 90gg	7,50	10% > 90gg	7,5
Clienti Terzi non Esaminati		997,4 -	769,1	228,3	38,2	57,5	10% > 90gg	5,75	10% > 90gg	5,8
Clienti Intercompany		1.023,8 -	296,8	727,0			1,0%	7,27	2,5%	18,2
Effetti in Portafoglio		1.761,1		1.761,1			0,5%	8,81	1,0%	17,6
Riba da Riclassificare		717,9		717,9			0,5%	3,59	1,0%	7,2
		5.801,1		3.732,1			0,9%	32,9	1,5%	56,2

Un esempio di calcolo di svalutazione specifica e riepilogo delle conclusioni:

CALCOLO SVALUTAZIONE SPECIFICA							
Clienti in Euro migliaia	Saldo al 31.12.2009	Note		%	Svalutazione MIN	%	Svalutazione MAX
WWWWW	455,2	Infragrupo - in Difficoltà	x	25%	113,8	60%	273,1
AAAA	143,5	Concordato Preventivo	y	60%	86,1	100%	143,5
BBBB	90,5	Insoluti / Ritardi	x	10%	9,1	10%	9,1
CCCC	25,4	Insoluti / Ritardi	x	10%	2,5	10%	2,5
DDDD	231,2	Ritardi	x	10%	23,1	10%	23,1
EEEE	83,4	Pratica al legale	x	25%	20,9	25%	20,9
FFFF	12,3	Amm. Straordinaria	y	40%	4,9	100%	12,3
GGGG	9,2	Fallita	y	90%	8,3	100%	9,2
HHHH	6,5	Concordato Preventivo	y	60%	3,9	100%	6,5
JJJJ	5,5	Pratica al legale	x	25%	1,4	25%	1,4
KKKK	5,4	Ritardi	x	10%	0,5	10%	0,5
LLLL	4,5	Fallita	x	100%	4,5	100%	4,5
MMMM	3,4	Pratica al legale	x	25%	0,9	25%	0,9
NNNN	3,5	Conc. Prev. Chiuso	x	60%	2,1	100%	3,5
OOOO	9,9	Insoluti / Ritardi	x	10%	1,0	10%	1,0
PPPP	8,7	Cliente in Diff. - Pignor.	y	25%	2,2	75%	6,5
QQQQ	13,9	Pratica al legale	x	25%	3,5	25%	3,5
RRRR	25,9	Fallita	y	90%	23,3	100%	25,9
	1.137,9				311,9		547,8

Ticks meaning:
 x : Analisi resp. Clienti;
 y : Analisi Legale circolarizzato.

Riepilogo (Eur migliaia)	Min	Max	Med
Svalutazione generica	32,9	56,2	
Svalutazione specifica	311,9	547,8	
Fondo svalutazione crediti x Noi	344,8	604,1	474,4
Fondo svalutazione crediti x cliente	580,1	580,1	580,1
Differenza	235,3	- 24,0	105,7
	<i>capiente</i>	<i>non materiale</i>	<i>capiente</i>

Un ulteriore elemento probativo potrà essere acquisito tramite lettera di conferma ai legali dell'azienda. (vedi All. 5)

Particolare attenzione deve essere dedicata agli interessi di dubbio incasso. Infatti il DLgs. 231/2002 ha previsto l'automatica applicazione degli interessi, al tasso fissato semestralmente dal Ministero dell'Economia, dalla scadenza del termine di pagamento.

Se il termine di pagamento non è fissato contrattualmente, gli interessi decorrono dopo trenta giorni dal ricevimento della fattura o delle merci.

Al riguardo gli accertamenti da condurre sono:

- la completa e corretta rilevazione dei crediti per interessi di mora maturati nell'esercizio;
- la corretta svalutazione degli stessi tramite fondo svalutazione crediti per interessi di mora.

7.2 ESAME DELLA SERIE STORICA DELLE PERDITE SU CREDITI

L'andamento delle perdite su crediti subite nei precedenti esercizi, analizzato sia in valore assoluto che in termini di rapporto percentuale sul fatturato, rappresenta un ulteriore elemento di rilievo per la stima dell'adeguatezza del fondo svalutazione crediti nell'esercizio oggetto di revisione.

7.3 CREDITI IN VALUTA DIVERSA DA QUELLA DI CONTO

La presenza di crediti espressi in valuta diversa da quella di conto comporta per il revisore, in aggiunta alle verifiche valide per tutti i crediti, la necessità di effettuare apposite procedure per verificare che i crediti siano stati valutati tenendo conto delle variazioni di cambio così come statuito dai principi contabili di riferimento.

7.4 COSTO FINANZIARIO DEI CREDITI A LUNGO TERMINE

Il revisore, oltre alle normali procedure di revisione, deve :

- verificare se l'azienda abbia identificato l'esistenza di crediti a lungo termine con termini di dilazione non usuali che comprendono interessi impliciti inclusi nel valore nominale del credito;
- comparare il costo finanziario del credito differito con gli interessi attivi che esso matura.

8. L'ACCERTAMENTO DELLA CORRETTA COMPETENZA ECONOMICA DELLE OPERAZIONICHE HANNO GENERATO I CREDITI (IL TEST DI CUT OFF)

Le procedure per accertare il rispetto del principio di competenza economica sono del tutto analoghe a quelle viste per il monitoraggio delle giacenze di magazzino (test di cut off).

Il revisore dovrà innanzitutto determinare quale periodo temporale prendere a base per verificare la competenza economica delle vendite.

Il periodo da assoggettare a verifica dipende, di norma, dalla tipologia di business aziendale (consegne con tempi lunghi tipo export) e dalla contrattualistica usata nelle spedizioni o consegne (clausole cosiddette Incoterms: FOB, CIF, Ex Works ecc.).

Definito l'intervallo temporale da prendere a base, il revisore dovrà acquisire:

- i documenti di trasporto relativi alle merci spedite immediatamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio;
- le fatture a clienti emesse immediatamente prima e dopo la chiusura dell'esercizio;
- le condizioni contrattuali di vendita (rilevabili, tra l'altro, da ordini del cliente e conferma d'ordine).

Una carta di lavoro utilizzabile per il test di cut off potrebbe essere la seguente:

a. ANALISI DELLE NOTE CREDITO EMESSE E DELLE NOTE DEBITO RICEVUTE NELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO

Società _____			Y/E 2010	Preparer _____ Rewiuer _____			
CUT OFF TEST							
Dati fatture di vendita			Data registrazione ricavo in coge	Data DDT	Risultanze inventario magazzino al 31.12	Clausola Incoterms	Rilievi ai fini della revisione
data	prot.	imponibile					
28/12/2010	1234	100.000	31/12/2010	28/12/2010	NO	Exworks	Nessuno
29/12/2010	2345	45.000	31/12/2010	02/01/2011	SI	Franco destino	Sopravvalutazione ricavi
30/12/2010	3456	28.000	31/12/2010	03/01/2011	SI	Franco destino	Sopravvalutazione ricavi
31/12/2010	6789	230.000	31/12/2010	17/01/2011	SI	In deposito	Nessuno
02/01/2011	1	320.000	31/12/2010	15/12/2010	NO	Franco destino	Nessuno
03/01/2011	7	534.000	31/12/2010	30/12/2010	NO	Exworks	Nessuno
04/01/2011	12	75.600	04/01/2011	31/12/2010	SI	Exworks	Sopravv. Rimanenze
05/01/2011	13	125.000	12/01/2011	05/01/2011	SI	Franco destino	Nessuno

Un altro importante controllo che deve effettuare il revisore per accertare la competenza economica dei ricavi è quello di analizzare le note credito emesse dall'azienda e le note debito ricevute che fanno riferimento all'esercizio oggetto di revisione.

Tale controllo, utile anche per la posta di bilancio delle rimanenze (resi su vendite; premi ecc.), consente al revisore di indagare sui motivi che hanno determinato l'emissione del documento contabile e sul corretto trattamento contabile e di bilancio.

Può accadere, soprattutto nei periodi di crisi, che la società, al fine di migliorare i propri risultati e lo stand creditizio, abbia contabilizzato ricavi a fronte di consegne non fatte o per importi superiori a quelli concordati. Potrebbe anche accadere che la società non abbia proceduto a contabilizzare il debito per note credito da emettere a fronte di premi, sconti e abbuoni maturati dai clienti a fronte di ricavi contabilizzati nell'esercizio oggetto di revisione.

9. L'ACCERTAMENTO DELLA CORRETTA ESPOSIZIONE IN BILANCIO

Il controllo degli obiettivi di esistenza e corretta valutazione dei crediti di norma consentono al revisore di raccogliere adeguati e sufficienti elementi probativi anche per l'obiettivo della corretta esposizione in bilancio secondo le norme di legge e gli statuiti principi contabili.

Alcuni elementi sui quali porre particolare attenzione sono:

- la corrispondenza tra la descrizione della voce di bilancio e i crediti in essa iscritti (crediti verso clienti, verso società controllate, collegate ...);
- l'evidenziazione di vincoli, garanzie, ecc. sui crediti;
- l'esistenza di saldi creditori compensati nel saldo totale.

10. L'ACCERTAMENTO DELL'UNIFORMITÀ DEI PRINCIPI CONTABILI

La verifica di questo obiettivo di revisione avviene mediante opportuni raffronti tra:

- contenuto e classificazione delle voci iscritte tra i crediti;
- metodi adottati per la valutazione dei crediti e quindi per la determinazione delle perdite su crediti e dell'accantonamento al fondo svalutazione crediti.

11. ALLEGATI

(All.1) LETTERA DI ATTESTAZIONE

Carta intestata dell'impresa)

(Revisore destinatario)

(Data)

Si rilascia la presente lettera di attestazione in relazione alla revisione legale dei conti da Voi svolta sul bilancio della società ABC Srl/SpA al 31 dicembre 20XX finalizzata alla formulazione di un giudizio in merito al fatto che il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione .

Noi confermiamo che *(al meglio delle nostre conoscenze e delle nostre convinzioni, dopo aver effettuato le indagini che consideravamo necessarie al fine di informarci in maniera adeguata)*:

Bilancio d'esercizio

- Abbiamo adempiuto alle nostre responsabilità, come stabilito nei termini dell'incarico di revisione datato [inserire la data] per la redazione del bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; in particolare il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta in conformità agli stessi.
- Le assunzioni significative da noi utilizzate per effettuare le stime contabili, incluse quelle quantificate al fair value, sono ragionevoli.⁵⁶
- I rapporti e le operazioni con parti correlate sono stati contabilizzati in modo appropriato e rappresentati in bilancio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.⁵⁷ Tutti gli eventi successivi alla data di riferimento del bilancio e per i quali le norme che disciplinano la redazione del bilancio richiedono rettifiche o un'informativa nel bilancio, sono stati oggetto di rettifica o di informativa.⁵⁸
- Gli effetti di errori non corretti non sono significativi, sia singolarmente sia nel loro insieme, per il bilancio nel suo complesso. Un elenco degli errori non corretti è allegato alla lettera di attestazione.⁵⁹ [Qualunque altro aspetto che il revisore può considerare appropriato].

Informazioni fornite

- Vi abbiamo fornito:
 - Accesso a tutte le informazioni che eravamo consapevoli essere pertinenti alla redazione del bilancio, quali registrazioni, documentazione e altri aspetti;
 - Le ulteriori informazioni che ci avete richiesto ai fini della revisione contabile;
 - La possibilità di contattare senza limitazioni i soggetti nell'ambito dell'impresa dai quali voi ritenevate necessario acquisire elementi probativi.
- Tutte le operazioni sono state registrate nelle scritture contabili e riflesse in bilancio.
- Vi abbiamo informato dei risultati della nostra valutazione del rischio che il bilancio possa contenere errori significativi dovuti a frodi.⁶⁰
- Vi abbiamo fornito tutte le informazioni in merito alle frodi o alle sospette frodi di cui siamo a conoscenza e che

⁵⁶ Principio di revisione internazionale n. 540.

⁵⁷ Principio di revisione internazionale n. 550.

⁵⁸ Principio di revisione internazionale n. 560.

⁵⁹ Principio di revisione internazionale n. 450.

⁶⁰ Principio di revisione internazionale n. 240.

interessano l'impresa e coinvolgono:

- la direzione;
- i dipendenti con ruoli significativi nell'ambito del controllo interno; ovvero
- altri soggetti, nel caso in cui le frodi possano avere un effetto significativo sul bilancio.⁶¹
- Vi abbiamo fornito tutte le informazioni in merito a segnalazioni di frodi o a sospette frodi, che influenzano il bilancio dell'impresa, comunicate da dipendenti, ex dipendenti, analisti, autorità di vigilanza o da altri soggetti.⁶²
- Vi abbiamo informato di tutti i casi noti di non conformità o di sospetta non conformità a leggi o regolamenti i cui effetti dovrebbero essere tenuti in considerazione nella redazione del bilancio.⁶³
- Vi abbiamo informato dell'identità delle parti correlate dell'impresa e di tutti i rapporti e operazioni con parti correlate di cui siamo a conoscenza.⁶⁴
- [Qualunque altro aspetto che il revisore può considerare necessario].

La direzione

⁶¹ Principio di revisione internazionale n. 240.

⁶² Principio di revisione internazionale n.240.

⁶³ Principio di revisione internazionale n. 250.

⁶⁴ Principio di revisione internazionale n. 550.

(All.2) Esempio di documento di riepilogo degli errori riscontrati

SOCIETÀ:

REVISIONE DEL BILANCIO AL 31.12.201__

DOCUMENTO DI RIEPILOGO DEGLI ERRORI RISCONTRATI

Descrizione	Fonte dell'errore	Rif. Carta di lavoro	Effetto degli errori individuati				Corretto dalla Direzione (si/no)	Effetto sulla relazione
			Totale attivo	Totale passivo	Risultato netto	Patrimonio netto		
Effetto totale degli errori del periodo								
Effetto di errori non corretti in esercizi precedenti								
Effetto totale degli errori riscontrati								
Errori che la Direzione ha accettato di correggere								
Totale errori residui								
Effetto fiscale								
Totale errori residui al netto dell'effetto fiscale								

Preparato da: _____

Data: _____

Approvato da: _____

Data: _____

(All 3) Esempio di calcolo della significatività

SOCIETÀ:

REVISIONE DEL BILANCIO AL 31.12.201_

CALCOLO DELLA SIGNIFICATIVITÀ PRELIMINARE

Modalità di compilazione

Inserire: il valore di riferimento scelto (ricavi, utile ante imposte, totale attivo, patrimonio netto o altro valore) e le motivazioni di tale scelta. Inserire la data di riferimento del saldo e il valore dello stesso. Motivare la scelta delle percentuali di riferimento.

Valore di riferimento

Saldo al

Valore

% di riferimento:

Motivazioni della scelta

Significatività per il bilancio	€	-
--	----------	----------

% di riferimento individuata

Motivazioni della scelta

Significatività operativa	€	-
----------------------------------	----------	----------

% di riferimento individuata

Motivazioni della scelta

Errore trascurabile	€	-
----------------------------	----------	----------

Preparato da: _____

Data: _____

Approvato da: _____

Data: _____

(Responsabile della revisione)

Esempio:

Preparato da:

Data:

Approvato da:

Data:

(Responsabile della revisione)

(All. 4) CRITERIO DI SELEZIONE CLIENTI

	Check list dei saldi di bilancio al:		31/12/___	
	Società:	0		
	Compilatore:	0		
	Approvazione:	0		
CRITERI DI SELEZIONE				
Soggetto circolarizzato	Criteria di selezione del campione			
Clients	Sono stati selezionati i Clients con il seguente criterio:			
Saldo scheda contabile	750.000,00	Totale saldi selezionati		565.000,00
Ragione Sociale	Saldo	Percentuale del saldo coperta		75,33%
TIZIO SPA	275.000,00	Criteria di selezione del campione Sono stati selezionati i saldi maggiori in ordine decrescente fino al raggiungimento della prescelta percentuale (almeno 50%) di copertura del saldo totale da scheda contabile		
CAIO SPA	130.000,00			
SEMPRONIO SPA	160.000,00			
Totale	565.000,00			
Note				

	Check list dei saldi di bilancio al: 31/12/201--		Scheda
	Società:		
	Compilatore:	0	
	Approvazione:	0	

RIEPILOGO DELLE CIRCULARIZZAZIONI EFFETTUATE

Soggetto circularizzato	data 1° invio	data 2° invio	Risposta ricevuta	P A	Verifica dei saldi			Note/ Riferiment i Wp's
					A	B	C	
Clienti (*)								
TIZIO SPA								
CAIO SPA								
SEMPRONIO SPA								
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							
	0							

Note e criteri di campionamento utilizzati

(*) Nella scelta dei Clienti è stato utilizzato il seguente criterio:
vedi Scheda allegata "Criteri di selezione dei soggetti circularizzati"

Legenda

(PA) Effettuata procedura alternativa (rif. Wp's)

A Il saldo circularizzato concorda con il saldo presente nella scheda contabile

B Il saldo circularizzato non concorda con il saldo presente nella scheda contabile ma è stato riconciliato (rif. Wp's)

C Il saldo circularizzato non concorda con il saldo presente nella scheda contabile e non è stato possibile riconciliarlo (rif. Wp's)

(All. 5) Lettera di circolarizzazione ai clienti

(carta intestata della società soggetta a revisione legale)

(Luogo, data)

Spettabile.....

(indirizzo).....

La presente non è una richiesta di pagamento.

Con riferimento all'attività di revisione del nostro bilancio alla data del Vi preghiamo di voler cortesemente inviare direttamente ai nostri revisori legali/(al nostro revisore legale):

Nome società di revisione/Revisore

Via

Città, CAP.....

Telefono n.

Fax n.

un estratto conto della nostra partita sui Vostri libri specificando il saldo a nostro credito a Voi risultante alla data del

Per Vostra comodità alleghiamo una busta affrancata indirizzata ai nostri revisori.

Il completamento della verifica da parte dei nostri revisori richiede che la Vostra risposta pervenga al *(nome o società)* entro il

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i dati assunti dai nostri revisori (nome o Società), saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione legale del nostro bilancio e saranno conservati a cura degli stessi in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto. Il conferimento dei dati è necessario per consentire ai revisori di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società. Si rinvia all'articolo 7 dello stesso decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarVi anticipatamente per la Vostra cortese collaborazione, distintamente Vi salutiamo.

(Nome della Società) -

Rif. (Riportare nome società circolarizzata)

Siamo d'accordo con il suddetto saldo (netto) di euro a favore di alla data del

Non siamo d'accordo in quanto sulle base delle nostre risultanza contabili alla data del il saldo a favore di risultava essere pari a euro
I motivi della discordanza risultano essere:

(Timbro e Firma del cliente)

Data _____

(All. 5.1) Modello lettera circolarizzazione clienti in inglese

(carta intestata del cliente)

..... 200X+1

Dear Sirs,

As you may see from the enclosed statement of account extracted from our records, at 200X, your account showed a balance of € in our favour.

In connection with the audit of our financial records we would very much appreciate if you could confirm directly to our auditors

(indirizzo del revisore)

your agreement with this amount at the above mentioned date, by signing in the space provided below. If uncorrected, please inform our auditors' of the balance resulting from your records, explaining the reasons for all differences.

Please pay attention to the date of the confirmation. Transactions subsequent to this date have not been considered by us.

We enclose an addressed envelope for your direct reply.

Thanking you very much for your cooperation, we remain,

Yours faithfully

Firma

(Legale Rappresentante)

We agree with the above mentioned amount:

.....

We do not agree with the above mentioned amount for the following reasons:

.....

Enclosure:

1 envelope

(All 5.2) Modello lettera circolarizzazione clienti in francese

(carta intestata del cliente)

..... 200X+1

Messieurs,

Nous vous informons qu'au 200X votre compte dans notre comptabilité présentait un solde de €
en notre faveur, conformément au relevé de compte annexé.

Lors de la vérification habituelle de nos comptes nous vous prions de bien vouloir confirmer directement à nos réviseurs

(indirizzo del revisore)

que le solde susmentionné correspond à vos enregistrements en apposant votre signature dans l'espace prévu ci-dessous. Dans le cas contraire, veuillez écrire directement à nos réviseurs en indiquant le solde résultant de votre comptabilité et, se cela est possible, aussi les raisons de la discordance.

Nous vous prions de faire attention à la date de la confirmation. Nous n'avons pas considéré les opérations qui ont eu lieu après cette date.

Ci-joint nous vous envoyons une enveloppe réponse, et en vous remerciant d'avance de votre collaboration, nous vous prions d'agréer, Messieurs, nos salutations les meilleures.

Firma

(Legale Rappresentante)

Nous sommes d'accord avec le solde ci-dessus:

.....

Nous ne sommes pas d'accord avec le solde ci-dessus pour les raisons suivantes:

.....

Annexe:

Enveloppe

(ALL. 5) Lettera di richiesta di informazioni ai legali

(carta intestata della società soggetta a revisione contabile)

(Luogo, data)

Spettabile Studio legale

(indirizzo)

Alla cortese attenzione dell'Avvocato/Avvocati⁶⁵

Egregio Avvocato

La [società di revisione] S.p.A.⁶⁶ sta effettuando la revisione del nostro bilancio al(e dei bilanci delle nostre società controllate - includere dettaglio) e, di conseguenza, La preghiamo, anche in nome e per conto delle nostre società controllate che ci hanno a tal fine specificatamente autorizzato, di fornire a delta società di revisione le seguenti informazioni:

1. Un elenco al [data bilancio] di tutte le controversie e cause in corso, delle controversie intime o di imminente inizio, di ogni altra passività potenziale e di qualsiasi evento successivo a tale data che sia connesso a quanto detto, dei quali Lei e a conoscenza in virtù di uno specifico incarico professionale conferito dalla Società (e/o dalle nostre società controllate), ovvero in virtù di informativa fornitaLe ai fini del possibile conferimento di un incarico. Al riguardo non Le è richiesto di elencare le pratiche relative a domande avanzate o a dette passività potenziali che possano comportare oneri a carico della nostra società (e delle sue controllate) per importi inferiori a Euro individualmente e a Euro in totale⁶⁷;
2. La preghiamo di indicare per ogni pratica elencata:
 - la descrizione della controversia, della passività potenziale, ecc., valutando il rischio di soccombenza alla luce della seguente classificazione: rischio probabile, rischio possibile ovvero rischio remoto⁶⁸;

⁶⁵ Specificare il nominativo del/i legale/i che assiste/assistono la Società.

⁶⁶ Indicare l'indirizzo dell'ufficio cui deve essere trasmessa la risposta.

⁶⁷ I limiti sopra indicati sono da intendersi riferiti agli importi richiesti dalla controparte indipendentemente dalla stima rispetto al presunto esito finale. Nel caso di controversie che non quantificano una richiesta danni, si deve invece far riferimento alla stima del possibile onere a carico della Società in caso di soccombenza, ovvero, in alternativa, indicarle come controversie di valore non determinabile.

⁶⁸ Al riguardo si precisa quanto segue.

- rischio di soccombenza **probabile** si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- rischio di soccombenza **possibile** si presenta se non è agevole prevedere l'esito della controversia ossia se il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire;
- rischio di soccombenza **remoto** si presenta se ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, nei casi in cui potrà accadere molto difficilmente.

- la situazione attuale (cioè: causa iniziata, sentenza appellata, ecc.);
 - la sua opinione riguardo al presunto esito finale, con la quantificazione dell'eventuale onere per la Società (incluso anche le spese processuali, le spese legali, ecc.), nonché l'eventuale coinvolgimento in giudizio di soggetti con i quali la Società ha stipulato una polizza assicurativa.
3. La descrizione di eventuali controversie o domande riconvenzionali che potrebbero originare sopravvenienze attive (es.: risarcimento di danni, domande di indennizzo, manleva, regresso ecc.) indicando la situazione attuale e la Sua opinione circa l'esito finale⁶⁹;
 4. L'importo dei Suoi onorari e delle spese maturate a nostro carico (ed a carico delle nostre società controllate) per i quali alla data del(data del bilancio) non sia stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito⁷⁰.

Il completamento della verifica da parte dei nostri revisori richiede che la Sua risposta pervenga alla [società di revisione] S.p.A. entro il

E' possibile che le opinioni da Lei espresse in risposta alla presente possano essere riportate alla lettera nelle note al nostro bilancio (consolidato); in tale eventualità prenderemo contatto con Lei prima di definire le note al bilancio stesso.

Alleghiamo busta affrancata ed indirizzata per la risposta.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, Vi informiamo che i dati assunti dalla società di revisione [nome] S.p.A., con sede in [indirizzo], saranno utilizzati esclusivamente ai fini della revisione contabile del nostro bilancio e saranno conservati a cura della stessa in archivi cartacei ed elettronici nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal suddetto decreto. Il conferimento dei dati è necessario per consentire a [società di revisione] S.p.A. di verificare la correttezza e la rispondenza dei dati contabili forniti dalla scrivente società.

I dati acquisiti possono essere oggetto di comunicazione nei limiti previsti dalle normative vigenti e dai principi di revisione alle seguenti categorie di soggetti: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB), Autorità giudiziarie, altre società di revisione.

Di essi viene a conoscenza il personale incaricato dal titolare dello svolgimento dell'incarico di revisione, nonché quello deputato alla relativa gestione informatica e amministrativa.

Si rinvia all'art. 7 dello stesso decreto per i diritti spettanti all'interessato a propria tutela.

Nel ringraziarLa anticipatamente per la Sua cortese collaborazione, distintamente La salutiamo.

IL Legale rappresentante

⁶⁹ Paragrafo da inserire nel caso esistano queste fattispecie.

⁷⁰ Qualora alla data della verifica sussistano onorari e spese maturate a carico della Società (ed a carico delle società controllate) in corso di quantificazione, e per i quali non sia stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito, se tali onorari e spese non superano Euro [*] a possibile esplicitare nella risposta unicamente il mancato superamento di detto ammontare.

ALLEGATO A indicazioni al legale per la risposta

Spett.le

Al Presidente del Collegio Sindacale

e, p.c.

Spett.le

... [società soggetta a revisione]

Alla cortese attenzione di ...

Data _____

Revisione legale della

Riscontriamo la lettera datata ... della ... (la “**Società**”) con la quale ci viene richiesto di fornirVi talune informazioni ai fini della revisione contabile in corso sul bilancio dell’esercizio al 31/12/2013 della Società.

S’intende che, pur esonerandoci la richiesta della Società dall’obbligo di segretezza nei Vostri confronti, tratterete le informazioni che Vi forniamo con la presente (ed in particolar modo le informazioni “sensibili”) con la dovuta riservatezza ed in piena conformità alle disposizioni vigenti, e non ne farete, anche mediante l’esibizione della presente o di sua copia, alcun uso diverso da quello strettamente necessario ai fini dell’attività di revisione contabile da Voi svolta.

1. Le controversie per le quali la Società o le Società Controllate hanno conferito ad avvocati facenti parte del nostro Studio l’incarico di assisterle e rappresentarle attualmente pendenti [ovvero: pendenti al 31/12/13] sono quelle risultanti dall’elenco qui accluso quale Allegato X, ove sono riportati per ciascuna controversia: (i) i nominativi degli avvocati del nostro Studio ai quali sono stati conferiti gli incarichi; (ii) la fase processuale (o il grado) nella quale si trovano le controversie; (iii) le domande e le eccezioni formulate dalle parti in causa; (iv) i provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria o dagli arbitri competenti, con indicazione della loro eventuale esecutività; (v) la nostra valutazione circa il possibile esito della controversia, espressa con riferimento alle categorie rilevanti ai fini della revisione contabile (e cioè: rischio di soccombenza **probabile**, **possibile** ovvero **remoto(1)**); (vi) la stima degli importi che potrebbero risultare dovuti in caso di soccombenza parziale; (vii) la stima delle spese del giudizio.

Le valutazioni riportate nell’elenco devono intendersi espresse dagli avvocati ai quali sono stati conferiti gli incarichi, allo stato dei fatti e degli atti, e senza che dall’eventuale diverso esito della controversia rispetto a quello previsto possa derivare loro alcuna responsabilità, anche in considerazione della particolare difficoltà e dell’elevato grado di opinabilità di tali previsioni.

2. Le potenziali controversie per le quali la Società o le Società Controllate hanno conferito ad avvocati facenti parte del nostro Studio incarichi professionali alla data odierna [ovvero: al 31/12/...] ovvero delle quali siamo a conoscenza in virtù di informativa fornitaci ai fini del possibile conferimento di un incarico sono quelle risultanti dall’elenco qui accluso quale Allegato Y, nel quale sono descritti gli eventi o le circostanze dai quali possono derivare tali controversie, le relative passività potenziali (ove quantificabili) e la nostra valutazione circa il possibile esito, espressa secondo i criteri indicati al precedente punto 1.

Per potenziali controversie si intendono quelle derivanti da richieste formulate da terzi nei confronti della Società o delle Società Controllate per iscritto.

3. Non riteniamo di poter fornire informazioni in merito a controversie pendenti o potenziali per le quali non siano stati conferiti incarichi professionali al nostro studio ovvero per le quali non ci sia stata fornita informativa ai fini del possibile conferimento di un incarico, né in relazione ad altri eventi e circostanze dai quali potrebbero derivare passività alla Società o alle Società Controllate se non costituenti potenziali controversie nel senso indicato al precedente punto 2.

4. Gli eventi successivi alla data del 31/12/2013, connessi alle controversie di cui ai punti 1 e 2, dei quali siamo a conoscenza in virtù di specifico incarico professionale conferito dalla Società (o dalle Società Controllate) ovvero in virtù di informativa fornitaci ai fini del possibile conferimento di un incarico sono rispettivamente indicati nei suddetti Allegati X e Y.

5. Gli onorari e le spese maturati al 31/12/2013 nei confronti della Società e delle Società Controllate per i quali alla data odierna non è stata ancora emessa fattura o altro documento di addebito sono i seguenti: ...

Distinti saluti.

[*Studio Legale ...*]

Avvocato ...

Nota (1)

Al riguardo si precisa quanto segue:

- rischio di soccombenza **probabile** si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- rischio di soccombenza **possibile** si presenta se non è agevole prevedere l'esito della controversia ossia se il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire;
- rischio di soccombenza **remoto** si presenta se ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, nei casi in cui potrà accadere molto difficilmente.